RACCOLTA
GENERALE
DELLE LEGGI
PER
LE PROVINCIE PARMENSI

RACCOLTA
GENERALE
DELLE LEGGI
PER
LE PROVINCIE PARMENSI

ANNO 1859.

Semestre 2.° Tomo 3.°

PARMA
TIPOGRAFIA DEL GOVERNO
1860.

N.° 529.

Decreto che attribuisce al Consiglio dei Direttori le facoltà determinate nella Sovrana Disposizione del 26 Giugno 1851 (N.° 232).

Modena, 1.° Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la Sovrana Disposizione del 26 Giugno 1851 (N.° 232),

Decreta:

Art. 1.° Al Consiglio dei Direttori dei Dicasteri istituiti nelle Provincie Parmensi sono attribuite tutte quelle facoltà, delle quali è parlato nella Sovrana Disposizione del 26 Giugno 1851 (N.° 232);

Art. 2.° Il Presidente del Consiglio dei Direttori è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena il 1.° Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 530.

Decreto che ordina la costruttura sia delle case che mancano a completare la Via della salute *in Parma, sia di nuove carceri in Piacenza.*

Modena, 1.° Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore delle Finanze;

Veduto il conforme parere del Consiglio dei Direttori;

Allo scopo di procacciare lavoro alla classe degli operai e dar principio e compimento ad opere riconosciute di pubblica utilità,

Decreta:

Art. 1.° Nella città di Parma sarà proceduto immediatamente al cottimo dei lavori da farsi per la costruzione delle case che mancano a completare la *Via della Salute*.

Art. 2.° Nella città di Piacenza si darà mano, al più presto possibile alla costruzione di nuove

carceri in luogo delle attuali che insalubri, mal collocate ed anguste, non possono più tenersi quali sono, senza offesa all' umanità ed alla cresciuta civiltà de' nostri tempi.

Art. 3.° Il Direttore delle Finanze curerà l' esecuzione del presente Decreto.

Modena, 1.° Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 531.

Decreto che ordina la pubblicazione della legge Sarda sui vagabondi, oziosi ecc. come pure il Regolamento relativo all' esecuzione della legge medesima.

Modena, 3 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la legge sull' amministrazione della Sicurezza Pubblica, pubblicata il 28 luglio 1859, per gli Stati Parmensi;

Sulla proposta del Direttore dell' Interno;

Sentito il Consiglio dei Direttori;

Considerando che al fine di provvedere al mantenimento dell' ordine importa prevenire le cagioni che possono tendere a turbarlo,

Decreta:

Art. 1.° Si promulgherà ed osserverà nelle Provincie Parmensi la legge Sarda 8 Luglio 1854 sugli oziosi, vagabondi ecc., come pure il Rego-

tamento relativo alla esecuzione della legge medesima sancito con Regio Decreto 20 Luglio 1854.

Art. 2.° Per l'applicazione dell' art. 1.° di detta legge si reputano oziosi giusta l'art. 450 del Codice penale Sardo, = *coloro i quali sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza esercitare professione, arte o mestiere e senza darsi ad altro lavoro* =.

Art. 3.° La sorveglianza della polizia, di cui è detto all' art. 7.° della preaccennata legge e che non può essere, a termini dell' art. 52 del Codice penale sardo, minore di mesi sei, nè maggiore di anni due, consiste, come si legge nell' art. 49 dell' accennato Codice penale, = *nell' obbligo imposto al condannato di presentarsi all' autorità che gli viene indicata a rendere conto di sè nei modi stabiliti dai Regolamenti di Polizia.*

In caso di disobbedienza il trasgressore sarà arrestato e la pena sarà convertita in quella della prigionia per un tempo che potrà estendersi sino a quello stabilito per la sorveglianza, fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante alla sorveglianza =.

Art. 4.° Il reato di furto di campagna, preveduto dagl' articoli 14, 15 e 16 della ricordata legge 8 Luglio 1854, sarà represso colla pena comminata dall' art. 447 del Codice penale parmense.

Art. 5.° Alla pena del carcere, sancita da alcuna delle disposizioni della prericordata legge, verrà

sostituita quella della prigionia stabilita dal Codice penale parmense.

Art. 6.° Il mandamento corrisponde al Distretto di ciascuna Pretura; il Giudice di mandamento al Pretore; i Segretari di Magistrati, Tribunali e Giudici ai Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e dei Pretori; l' Avvocato Fiscale al Procuratore del Governo.

Art. 7.° I Direttori dell' Interno e di Grazia e Giustizia cureranno la esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno di essi riguarda.

Dato in Modena addì 3 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero dell' Interno
S. MASSARI.

N.° 532.

Decreto pel quale, in aggiunta al Debito pubblico *delle Provincie Parmensi, è creata una rendita redimibile di franchi* duecento cinquanta mila.

Modena, 3 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduta la deliberazione dell' Assemblea dei Rappresentanti del popolo nelle Provincie Parmensi presa nell' adunanza del 15 Settembre 1859,

Decreta:

Art. 1.° Per la realizzazione del Prestito di *cinque milioni* autorizzato dall' Assemblea dei Rappresentanti delle Provincie Parmensi nell' adunanza 15 Settembre suddetto, è creata in aggiunta al *Debito pubblico* delle Provincie medesime, una rendita redimibile al 5 per o[o di franchi *duecento cinquanta mila* con decorrenza dal 1.° Ottobre 1859.

Detta rendita verrà alienata a franchi 83 per ogni franchi 5 della rendita stessa.

Art. 2.° L' iscrizione di questa rendita sarà rappresentata da *Cartelle al Portatore* della rendita di franchi 10, 20 e 50 ciascuna, munite dei relativi *vaglia* semestrali (*coupons*) per anni dieci.

Esaurita una serie di *vaglia*, ne verrà sostituita un' altra, mediante il rinnovamento della Cartella contro il ritiramento della Cartella anteriore.

Art. 3.° L' estinzione progressiva della rendita sarà operata annualmente, col mezzo di acquisti al corso, finchè questo non oltrepasserà il valor nominale, venendo ad essere superiore, cesseranno gli acquisti, ed il relativo fondo sarà devoluto alle Casse delle Provincie Parmensi.

Art. 4.° Sono assegnati i fondi necessari, sì pel servigio della rendita in franchi *duecento cinquanta mila* all' anno, sì per l' estinzione in franchi *cinquanta mila*, pure annuali, corrispondenti all' 1 0|0 del capitale nominale della rendita stessa.

Art. 5.° Le Cartelle di cui all' articolo 2.° non saranno consegnate ai soscrittori del prestito, se non quando abbiano compiuto il totale versamento di esso. Sarà loro intanto rilasciato un titolo interinale su cui verranno annotati i rispettivi versamenti.

I versamenti verranno eseguiti in cinque rate: la prima al 20 corrente mese, e le altre quattro di mese in mese alla stessa data del giorno 20. Nel caso che i Portatori dei certificati emessi manchino, anche ad un solo dei versamenti suddetti,

perderanno, a favore dello Stato, la somma o somme già pagate.

Art. 6.° I *vaglia* semestrali saranno pagabili in effettive specie metalliche indistintamente a Modena, Parma, Torino, Milano e Livorno a scelta del portatore, al 1.° Gennaio e al 1.° Luglio d'ogni anno, senz' obbligo della produzione della Cartella.

Il montare del trimestre della rendita dal 1.° Ottobre al 31 Dicembre 1859, sarà, a quest' ultima epoca, abbonato ai soscrittori del prestito in isconto del medesimo.

Art. 7.° È consentita, a maggiore guarentigia del prestito, e sino alla concorrenza del Capital nominale del medesimo, ipoteca, esente da spesa e da rinnovazione, sui *Beni Patrimoniali* delle Provincie Parmensi, e della sua iscrizione sarà fatto cenno nelle cartelle definitive di cui all' articolo 2.°

Art. 8.° Le iscrizioni della rendita, col presente emesse, andranno esenti da qualunque tassa o imposizione.

Art. 9.° Il Direttore del Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato dal Palazzo Nazionale in Modena il 3 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 533.

Decreto che tramuta il Segretario comunale Peruzzi Paolo.

Modena, 3 Ottobre 1859.

Estratto.

Il Segretario comunale Peruzzi Paolo è tramutato da Fornovo a San Martino Sinzano.

N.° 534.

Decreto pel quale gl' Impiegati destituiti per fatti politici dal 1.° Gennaio 1821 in poi sono reintegrati ne' loro gradi.

Modena, 4 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Considerando che negli andati tempi, non pochi Impiegati perdettero ufficii e stipendii per causa di libertà;

Considerando che la Monarchia Costituzionale di Casa Savoja ha dato l' esempio e la norma delle debite riparazioni con la legge 14 Ottobre 1848,

Decreta:

Art. 1.° A termini della succitata legge, gli Impiegati civili d' ogni ordine che nelle Provincie Modenesi e Parmensi furono, dai cessati governi, destituiti per fatti politici dal 1.° Gennaio 1821 in poi, sono reintegrati nei loro gradi, all' effetto

di essere ammessi alla pensione di ritiro che potrebbe loro spettare, secondo i veglianti regolamenti, se avessero continuato nei loro impieghi rispettivi.

Art. 2.° Ai figli ed alle vedove degl' Impiegati di cui nell' articolo precedente ed ora defunti, che si trovassero in istrettezze, è conceduto un equo compenso, al quale fine sarà istituita una Commissione incaricata di proporre le relative basi.

Art. 3.° I Direttori dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze di Parma e di Modena cureranno, per quanto a ciascuno risguarda, la esecuzione del presente Decreto il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Ministero
di Grazia, Giustizia e Culti
per le Provincie Modenesi
CHIESI.

N.° 535.

Decreto pel quale sono fatte alcune dichiarazioni relative alla Coscrizione Militare del 1859.

Modena, 6 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

A non pregiudicare i diritti che, secondo le vigenti leggi nelle Provincie parmensi, competono ai coscritti della Classe del 1859;

A non rendere la condizione loro più grave che nol consentono la giustizia e le esigenze del pubblico servigio;

E a prevenire ad un tempo che alcuno si sottragga al debito suo con pregiudizio d' altri;

Sulle conformi proposte del Ministro della Guerra, e del Direttore dell'Interno nelle Provincie parmensi,

DECRETA:

Art. 1.° I volontarii presentemente arruolati in uno dei Corpi degli Eserciti Sardo o della Lega,

i quali, per ragione della loro età, appartengono alla coscrizione militare parmense del 1859, potranno nei casi determinati dal Regolamento 17 Agosto 1851 (N.° 285) far valere il loro diritto all' esenzione col produrre i necessari documenti al Consiglio di reclutamento. L' effetto dell' esenzione sarà di limitare la durata del servigio a quella già fissata nell' arruolamento volontario.

Art. 2.° Quelli dei suddetti volontarii che non sono in uno dei casi di esenzione e non si trovano in alcuna delle eccezioni prevedute sotto il Capitolo V del suaccennato Regolamento saranno ammessi all' estrazione come gli altri coscritti. Coloro che sortiranno un numero di marcia, continueranno a servire negli Eserciti ove sono attualmente e si riterranno obbligati a compiervi la capitolazione stabilita dal Regolamento Parmense; nella quale però verrà computato il tempo del servigio volontario; che se ottenessero congedo dai suddetti Eserciti prima di aver teminata l' ora indicata capitolazione, dovranno compierla nel Corpo delle Truppe delle Provincie Parmensi.

Rispetto ai volontarii di cui è detto in questo articolo, resta ferma, quanto alla formazione del contingente chiamato sotto le armi pel Decreto 22 Settembre 1859, la disposizione dell' art. 7.° del ricordato Regolamento 17 Agosto 1851.

Art. 3.° I giovani appartenenti all' attuale Leva che ottennero congedo da un Corpo dei sopradetti

Eserciti sono soggetti agli obblighi di coscrizione, se non che verrà tenuto conto nella loro nuova capitolazione del tempo dell' anteriore servigio volontario.

Art. 4.° I sostituti i quali fossero già stati congedati per motivi altri da quello di compiuto servigio o d' incapacità, dovranno compiere la loro capitolazione sotto le armi e vi si considereranno ora anche se non vi fossero, per quanto riguarda l' esenzione che compete al fratello del sostituito.

Art. 5.° I diritti all' esenzione di cui al N.° 4 dell' Art. 94 del Regolamento 17 Agosto 1851 sono mantenuti a favore del Coscritto il quale abbia un fratello arruolato presentemente in un Corpo dell' armata Italiana qualunque sia il termine della capitolazione per cui questi si è obbligato.

Art. 6.° Il Ministro della Guerra ed il Direttore dell' Interno per le Provincie parmensi, sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena li 6 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero dell' Interno
S. MASSARI.

Pel Generale Comandante in Capo
Ministro della Guerra
Col. L. FRAPOLLI.

N.° 536.

Decreto col quale è composto il Consiglio di Revisione per la Coscrizione militare.

Modena, 6 Ottobre 1859

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Ministro della Guerra, e del Direttore dell' Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1.° Per la Coscrizione militare nelle Provincie parmensi il Consiglio di Revisione sarà composto siccome segue:

un Ufficiale superiore dell' Esercito della Lega, il quale ne avrà la Presidenza . . . .
un Ufficiale del detto Esercito . .
un Medico-chirurgo militare . . .
} *nominati dal Comandante militare delle Provincie.*

due Funzionarii dell' Ordine amministrativo . . . .
due Medici-chirurghi civili. . . .
} *nominati dal Direttore dell' Interno.*

Art. 2.° Il Consiglio di Revisione terrà in pubblico le sue adunanze.

Art. 3.° Il Ministro della Guerra, e il Direttore dell' Interno nelle Provincie parmensi, sono incaricati dell' eseguimento del presente Decreto nella parte che a ciascuno risguarda.

Dato in Modena li 6 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore dell' Interno
S. MASSARI.

Pel Generale Comandante in Capo
Ministro della Guerra
Col. FRAPOLLI.

N.° 537.

Decreto risguardante l'abolizione delle linee doganali Modenesi-Parmensi, e l'applicazione della Tariffa doganale Sarda approvata col Decreto 9 *Luglio* 1859.

Modena, 6 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando, che il principio politico dell'unione delle Provincie Modenesi e Parmensi alla Monarchia Costituzionale di Casa Savoja, proclamato con unanime voto di questi Popoli, deve ridursi a pratico compimento anche per gli interessi materiali;

Considerando, che le attuali barriere e linee doganali tracciate da forzate circoscrizioni politiche sono d'impedimento a quei frequenti rapporti e a quella comunanza d'interessi che devono esistere tra le parti di un solo Stato;

Considerando, che la facilità delle comunicazioni personali e la libera circolazione delle merci, riusciranno di certo vantaggio a queste Provincie;

Considerando, che la soppressione delle barriere Doganali ha per conseguenza necessaria l' applicazione di una sola Tariffa;

Di concerto col Governo di S. M. e coi Governi di Toscana e delle Romagne,

DECRETA:

Art. 1.° Sono abolite le barriere e linee doganali ancora esistenti fra le Provincie Modenesi e Parmensi e le altre appartenenti ed annesse agli Stati del Re.

Art. 2.° A cominciare dal giorno 10 del corrente mese sarà estesa alle Provincie Modenesi e Parmensi l' osservanza della Tariffa generale dei diritti di Dogana, approvata con Decreto Regio del 9 Luglio 1859 vigente negli antichi Stati di S. M. e che si manda pubblicare.

Art. 3.° Alle merci provenienti dall' Estero, che attualmente si trovano nei depositi delle Dogane Modenesi e Parmensi, saranno applicati i diritti preesistenti, se la dichiarazione di sdoganamento venne fatta prima della pubblicazione del presente Decreto.

Art. 4.° Per l' applicazione dei diritti di Dogana, subordinatamente alle disposizioni preliminari della suddetta Tariffa, continuerà per ora l' attuale sistema regolamentare, come pure il vigente modo di procedere in caso di contravvenzione.

Art. 5.° Si prenderanno cogli altri Governi dello Stato gli opportuni concerti per quanto si riferisce ai generi di privativa.

I Direttori dei Ministeri delle Finanze di Modena e Parma, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena, dal Palazzo Nazionale li 6 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 538.

Decreto che stabilisce gli uffizj, i relativi stipendj e gli Uffiziali della Direzione dell'Interno.

Modena, 7 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduti i Decreti de' 1.° Luglio, 20 Agosto, 20 e 21 Settembre 1859, risguardanti alle Direzioni instituite per la gestione e spedizione degli Affari pubblici delle Provincie Parmensi;

Sovra proposta del Direttore dell' Interno,

DECRETA:

Art. 1.° Gli uffizj della Direzione dell' Interno e i relativi stipendj sono stabiliti come nello Specchio seguente.

Occuperanno gli uffizj e si gioveranno de' relativi stipendj le persone nominate nello Specchio stesso.

UFFIZJ	PERSONE	STIPENDI		Osservazioni
Segreteria Generale				
Segretario Generale. . .	Barbieri Cav. Ferdinando.	3,800	»	
Impiegato addetto . . .	Sgavetti Francesco . . .	1,800	»	
Archivista Speditore. . .	Mellara Pietro	1,500	»	con incarico di tenere il protocollo della 2.ª Sezione
Calligrafo addetto . . .	Ghinelli Macedonio . . .	900	»	
1.ª Sezione *Comuni, Ospizj ecc.*				
Segretario	Adorni Dott. Mariano . .	2,500	»	
Vice Segretario	Artusi Gaetano	1,600	»	
idem	Abrati Stefano	1,600	»	
Commesso di 1.ª Classe .	Bartholon Regolo . . .	1,200	»	
idem di 3.ª »	Ferrari Giulio	800	»	
Commesso addetto . . .	Prayer Guido.	1,100	»	
idem	Collina Angelo	800	»	
Protocollista addetto	Arati Pietro	1,400	»	
2.ª Sezione *Contabilità*				
Segretario	Paglia Cesare.	2,500	»	
Vice Segretario	Aschieri Antonio. . . .	1,600	»	
idem	Sicca Luigi	1,600	»	
Ragioniere.	Pezzani Alessandro . . .	1,600	»	
Commesso di 2.ª Classe .	Bertani Paolo.	1,000	»	
Protocollista	Mellàra Pietro	»	»	Vedi superiormente
3.ª Sezione *Politica*				
Segretario	Contenti Giuseppe . . .	3,000	»	
Vice Segretario	Spinazzi Pompeo Avv. di 1.ª Classe.	1,600	»	
idem	Bongiorni Odoardo . . .	1,600	»	
Commesso di 2.ª Classe .	Podestà Luigi.	1,000	»	
Commesso addetto . . .	Guarnieri Giuseppe . . .	800	»	
Protocollista	Gambetti Felice	1,400	»	
		36,700	»	
Serventi				
Usciere.	Mainardi Giacomo . . .	900	»	
Portiere	Chiesa Sante	800	»	
Alabardiere	Robuschi Giuseppe . . .	750	»	
Scopatore	Bernini Pietro	500	»	
idem addetto . . .	Fochi Pietro	660	»	
		40,310	»	

Art. 2.° Il presente Decreto avrà effetto immediatamente.

Art. 3.° I Direttori dei Dicasteri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell' esegnimento del presente Decreto.

Dato a Modena sette Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 539.

Disposizione che nomina due Commissioni incaricandole di raccogliere i nomi dei cittadini parmensi che perirono in guerra per l' Indipendenza d' Italia.

Parma, 9 Ottobre 1859.

IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI
PER LE PROVINCIE PARMENSI

Veduto il Decreto dell' Assemblea dei Rappresentanti del popolo degli Stati Parmensi, col quale venne ordinato, che a spese del pubblico Erario si dovessero erigere nella Chiesa Cattedrale di Parma tavole in bronzo portanti incisi i nomi dei Cittadini delle Provincie Parmensi, che negli anni 1848, 1849 e 1859, sacrificarono la propra vita nelle guerre per la Causa dell' Indipendenza e libertà d' Italia;

Veduto l' altro Decreto della stessa Assemblea con cui fu disposto, che a spese dello Stato si coniasse una medaglia in argento per fregiarne i prodi volontari delle Provincie Parmensi, che pre-

sero parte alle guerre dell' Indipendenza Italiana, e per rimetterla alle famiglie dei volontari estinti,

DISPONE:

Art. 1.° Sono nominate due Commissioni le quali entro due mesi dall' oggi nel modo, e co' mezzi che reputeranno migliori, assumeranno le indagini opportune per sapere quali sieno i Cittadini estinti delle Provincie Parmensi, i cui nomi dovranno incidersi su tavole di bronzo.

Art. 2.° I volontarii delle Provincie Parmensi, che presero parte alle guerre dell' indipendenza Italiana ed i parenti de' volontarii estinti i quali hanno diritto di fregiarsi, o di avere la medaglia in argento ordinata col Decreto suindicato, dovranno entro due mesi dall' oggi presentare alle stesse Commissioni le relative istanze co' documenti necessarii per comprovare il diritto medesimo.

Art. 3.° Una delle Commissioni risiederà a Parma e l' altra a Piacenza: tanto l' una quanto l' altra sarà composta dell' Intendente Generale della Provincia, del Sindaco e del Comandante della Guardia Nazionale delle rispettive Città. La Commissione in Parma estenderà le sue indagini, e riceverà le istanze per tutti i Comuni sotto la giurisdizione della Corte Regia di Parma. La Commissione in Piacenza per tutti i Comuni sotto la giurisdizione della Corte Regia di Piacenza.

Art. 4.° La Direzione del Dicastero dell' Interno è incaricata dell'eseguimento di questa Disposizione.

Parma, nove Ottobre mille ottocento cinquantanove.

G. Mischi
P. Bruni
Massari
Manfredi.

N.° 540.

Decreto che nomina il Professore Don Gian-Battista Cassiani-Ingoni Priore della Facoltà Filosofico-letteraria nella Regia Università degli Studj di Parma.

Modena, 10 Ottobre 1859.

ESTRATTO

Il Padrè Don Giovanni Battista Cassiani-Ingoni, Professore di Fisica elementare, è nominato Priore della Facoltà Filosofico-letteraria nella Regia Università degli Studj di Parma.

N.° 541.

Decreto che ordina, per la città di Parma, la consegnazione al Comando militare di piazza di tutte le armi da taglio e da fuoco, eccettuate quelle che appartengono alla Guardia Nazionale.

Parma, 12 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

DECRETA:

Art. 1.° Nella Città di Parma tutte le armi da taglio e da fuoco dovranno consegnarsi al Comando Militare di Piazza nel Palazzo d' Intendenza generale entro il termine di 48 ore dalla pubblicazione del presente Decreto.

Sono escluse da detta disposizione le armi appartenenti alla Guardia Nazionale.

Art. 2.° Nello stesso termine dovranno essere consegnate alla suddetta Autorità tutte le armi insidiose contemplate nell' articolo 337 del Codice penale parmense.

Art. 3.° I Contravventori al disposto dagli articoli precedenti saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno, oltre le altre pene stabilite dal detto Codice penale per le armi insidiose.

Art. 4.° Per le armi da fuoco e da taglio non comprese nella disposizione dell' articolo 1.° sarà rilasciata ai deponenti regolare ricevuta, affinchè possano essere restituite a tempo opportuno.

Parma il 12 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 542.

Notificazione della legge 8 Luglio 1854 sugli oziosi, vagabondi ecc. e del Regio Decreto 20 Luglio dello stesso anno ordinata con Dittatoriale Decreto del 3 Ottobre 1859.

Parma, 12 Ottobre 1859.

IL DIRETTORE
DEL DICASTERO DELL' INTERNO

FA NOTO:

Che la legge 8 Luglio 1854 sugli oziosi, vagabondi ecc. e il Regio Decreto 20 Luglio 1854 di cui è ordinata la pubblicazione dal Decreto Dittatoriale del 30 Settembre 1859 (*) sono del tenore qui riferito.

Parma, 12 Ottobre 1859.

S. MASSARI.

(*) L' indicaziane 30 *Settembre* 1859 è erronea, mentre il Decreto che ordina la pubblicazione della Legge 8 Luglio 1854 e del Decreto 20 Luglio 1854 ha la data del 3 Ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO PRIMO

Degli oziosi e vagabondi.

Art. 1. Gli oziosi di cui nell'articolo 450 del Codice penale saranno denunciati al Giudice di Mandamento, il quale, tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, farà, entro giorni cinque al più, precettare i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

Egli potrà decretare questo mandato di comparizione anche d'ufficio sulla notorietà e sulla voce pubblica.

Art. 2. Se l'imputato comparso o tradotto avanti al Giudice ammette i fatti imputatigli, il Giudice pronuncia immediatamente in presenza del medesimo la sua ordinanza, colla quale lo ammonisce a darsi a stabile lavoro ed a farne constare nel termine che gli prefigge imponendogli nel tempo stesso il di-

vieto di variare la sua abitazione, senza preventiva partecipazione dell'Autorità politica locale.

Se l'imputato nega, il Giudice manda prima di tutto procedersi ad informazioni sommarie in accertamento dei fatti negati.

Queste informazioni debbono essere assunte nel termine di giorni otto, salvo che abbiano a praticarsi incumbenti fuori del luogo.

Art. 3. Le denuncie però in iscritto, qualora siano fatte dagli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza o dai Carabinieri Reali, terranno luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

In questo caso il Giudice, dopo aver sentito i testimoni che l'imputato presenterà a sua discolpa, potrà comunicare le generalità non che le circostanze di tempo, luogo e persone ai denuncianti, li quali dovranno presentargli le loro osservazioni nel termine di giorni cinque.

Un regolamento approvato per Decreto Reale stabilirà le norme per la suddetta comunicazione.

Art. 4. Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il Giudice rilascia indilatamente nuovo mandato di comparire contro l'imputato; nel giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza, pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce a termini dell'articolo secondo.

Art. 5. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare nel termine prefissole d'essersi data a stabile lavoro od avrà mutato abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorità locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale di prima Cognizione per essere punita a termini dell'art. 452 del Codice penale.

Art. 6. In caso di recidiva l'ozioso maggiore d'età sarà punito col carcere non minore d'un anno da scontarsi per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro.

Colla stessa pena sarà pure punita la recidività nel reato di vagabondaggio.

Art. 7. Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi andrà sempre annessa la sorveglianza della polizia a termini dell'articolo 52 del Codice penale.

Art. 8. Gli oziosi e vagabondi minori d'anni 16 saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, con ammonizione a questi di attendere all'educazione professionale dei minori suddetti.

In caso di contravvenzione a questa ammonizione, i genitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi, saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150, od al carcere estensibile a tre mesi, ed i minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, dove sia loro insegnato un mestiere o professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni 16 che siano privi di genitori, di tutori e di altra persona che abbia cura di loro, e quelli ancora che non ostante la cura dei loro genitori, tutori o benefattori non si diano a stabile lavoro.

Potranno però essere chiamati da persone cognite e probe le quali offrano sufficiente garanzia per la futura educazione del minore nei modi e condizioni sopra specificati pei minori aventi genitori o tutori.

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il Tribunale di prima Cognizione, in modo però che la custodia non possa prolungarsi oltre la maggiore età.

Per le contravvenzioni dei genitori o tutori all'ammonizione di cui in questo articolo, provvederà pure il Tribunale di prima Cognizione.

CAPO SECONDO

Dei ladri di campagna e del pascolo abusivo.

Art. 9. Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice del Mandamento dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali e dalle Guardie campestri e forestali. Potranno anche esserlo da chiunque siasi, a norma dei principii generali della procedura criminale.

Queste denuncie dovranno contenere gli indizii e le circostanze sui quali il sospetto è fondato; senza che il Giudice possa rifiutarle se sono redatte diversamente; e qualora sieno fatte dagli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza o dai Carabinieri Reali produrranno l'effetto di cui nell' articolo 3 della presente Legge.

Il Giudice, se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizii, decreterà immediatamente il mandato di comparizione contro l' individuo denunciato. Procederà quindi nella conformità prescritta dal suddetto articolo 3, e dagli articoli 2 e 4, e coll' ordinanza di cui in questi ultimi due articoli lo assolverà se ne sarà il caso; diversamente lo ammonirà che sorgendo nuovi sospetti contro di lui gli saranno applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali gli darà lettura o ricorderà il tenore.

Se l' individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi apparenti per mantenerlo, l'ammonizione, quanto a lui, conterrà anche il diffidamento che se nel termine che con la stessa ordinanza il Giudice gli prefigge, non lo riduce al numero dei capi corrispondenti ai suoi mezzi gli sarà specialmente applicabile il disposto dell' articolo 18.

Art. 10. Le ordinanze definitive, pronunciate a termini dell'articolo precedente, oltre d'essere scritte sui registri della Giudicatura a norma del prescritto

dalle Leggi e Regolamenti generali, saranno registrate in un registro speciale.

Il Regolamento di cui nell'articolo 3 stabilirà pure le norme per questa registrazione, ed indicherà le Autorità alle quali dovranno darsene copie nei modi e termini che saranno egualmente stabiliti nel Regolamento.

Art. 11. Ove insorgano gravi indizii che una persona ammonita a termini del penultimo alinea dell'articolo 9 ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna, di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono capi-luoghi di Mandamento vi procederà il Sindaco od altro Ufficiale di Pubblica Sicurezza colla assistenza d'un Consigliere.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica o del danneggiato se questo l'accompagna con sufficienti indizii.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune.

Di tutto quanto sovra si farà risultare mediante contemporaneo processo verbale, del quale si lascierà immediatamente nota allo incolpato, e nelle ventiquattr'ore gliene sarà anche significata la copia personalmente od alla sua abitazione.

Art. 12. Se una persona, come sovra ammonita, verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti al Giudice.

Art. 13. Le persone arrestate a termini degli articoli 11 e 12 saranno giudicate in via sommaria dal Giudice di Mandamento, il quale non ravvisando sufficienti elementi di prova d'un furto specifico, ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei suddetti due articoli, potrà obbligare l'incolpato ad indicarne circostanziatamente la provenienza.

Ricusandosi l'incolpato di dare la richiestagli indicazione, od essendo questa ravvisata insussistente, il Giudice lo condannerà ad una pena di polizia.

Se invece il Giudice crederà che vi siano elementi bastevoli per poter procedere contro l'incolpato come reo di furto, in tal caso procederà egli stesso o rimetterà la causa al Tribunale di prima Cognizione, a tenore dell'articolo seguente e delle Leggi generali sulla procedura criminale.

Art. 14. Il reato di furto di campagna, quando non ecceda il valore di lire 20 e non sia accompagnato da circostanze aggravanti, o connesso con altri reati eccedenti la competenza del Giudice di Mandamento, sia che risulti commesso dalle persone

ammonite a termini dell articolo 2, sia che ne consti autore qualunque altro individuo, sarà di competenza di esso Giudice mandamentale e per la prima volta punito con pena di semplice polizia estensibile al doppio del *maximum* nel caso previsto dall'art. 120 del Codice penale, e sempre col *maximum* se è stato commesso di notte.

Art. 15. Nel caso di recidiva imputata agli individui condannati a termini dell'articolo precedente pronunzierà il Tribunale di prima Cognizione ancorchè si tratti di valore non eccedente le lire 20, e la pena non potrà essere minore d'un mese di carcere.

Art. 16. Gl'individui condannati dal Tribunale di prima Cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena, rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale fissato, non maggiore di mesi sei.

Art. 17. Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo riclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congregazioni di carità locali.

Art. 18. Qualora la persona ammonita in conformità del prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo

nono, nel termine stabilito nella ordinanza d'ammonizione, non abbia ridotto il numero del suo bestiame in conformità della ammonizione medesima, il Giudice sull' istanza del Sindaco o sulla denunzia degli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza o delle Guardie campestri o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica.

Sul prodotto della vendita si preleveranno le spese del sequestro e quelle della vendita. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo è in tutto od in parte di spettanza altrui, il Giudice lo ecciterà a declinare il nome, cognome e domicilio del proprietario. L'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni al proprietario designato, il quale, presentandosi prima della vendita e giustificando la di lui proprietà con atto autentico o con scrittura privata avente data certa anteriore all'ammonizione, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro.

Art. 19. Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso sia da persone ammonite, sia da altri, è punito con pena di polizia.

Contro gli ammoniti si applicherà però sempre il massimo della pena.

I recidivi possono essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa estensibile a lire cento.

Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del Giudice di Mandamento.

Art. 20. Se nella nota, di cui all'articolo nono, si troveranno minori d'anni 16, il padre, l'avo, la madre od il tutore, ovvero le altre persone risponsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al Giudice di Mandamento.

Il Giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denuncia, li ammonirà di vegliare attentamente alla condotta del minore.

Art. 21. Qualora il minore di 16 anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparirà che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicità.

Art. 22. Quando l'individuo ammonito come sospetto a tenore dell'articolo nono non avrà per due anni consecutivi subìto veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione; e sulla di lui istanza se ne farà annotazione a riscontro del suo nome nel registro di cui nell'articolo decimo.

Art. 23. Più Comuni dello Stato potranno associarsi per far seguire il servizio dei loro Campari e Guardie campestri sotto una sola direzione e medesima disciplina.

Le norme pel servizio, le qualità e i gradi dei Capi da stabilirsi, le loro attribuzioni e le loro relazioni coi rispettivi Municipii, sono determinate da un Regolamento proposto da ciascun Comune nel chiedere o nell' aderire al consorzio, coordinato e definitivamente formulato dal Consiglio provinciale, nel cui distretto esiste il maggior numero dei Comuni componenti il consorzio; ed in caso che non sia composto che di due Comuni, dal Consiglio cui appartiene il più popolato di essi.

Tale Regolamento sarà approvato per Decreto Reale.

I consorzii non potranno stabilirsi per un termine minore di cinque anni.

CAPO TERZO

Disposizioni generali per alcune professioni.

Art. 24. Chi vorrà andare in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio, e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, o farla da in-

trometttitore ambulante o da servitore di piazza, facchino, lustra scarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l'Autorità di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascierà il certificato della sua inscrizione.

Questo certificato dovrà essere sottoposto al *visto* dell'Autorità politica provinciale, e ciò a cura dell'Autorità locale qualora le parti ne facciano domanda.

Art. 25. L'inscrizione ed il *visto* di cui all'articolo precedente, saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'art. 460 del Codice penale.

Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

Il rifiuto tanto in un caso come nell'altro è significato al richiedente mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi od a tergo della medesima.

Il richiedente, avuta questa dichiarazione, se crede di dover insistere, può ricorrere all'Autorità superiore, la quale, assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l'iscrizione od il *visto* richiesti.

Il Sindaco potrà però accordare concessioni non soggette al *visto*, valide nel territorio del Comune, purchè non oltrepassino il termine di giorni otto, e non possono essere rinnovate nell'anno.

Art. 26. Gli stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall' Intendente della Provincia.

Tuttavia entro quindici chilometri dai confini dello Stato in occasione di fiere e mercati basterà per gli stranieri la licenza del Sindaco.

Art. 27. Le inscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data. Esse potranno per altro, in caso d'abuso per parte dell'esercente, essere rivocate dall'Autorità che le ha rilasciate o munite del suo *visto*. Contro questa revoca avrà luogo il ricorso, a termini del penultimo alinea dell'articolo venticinque.

Art. 28. L'esercente sarà tenuto di presentare l'inscrizione o licenza, a semplice richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Sicurezza Pubblica, o dei Carabinieri Reali.

Se rifiuterà di darne visione, se allegherà di non averla presso di sè o d'averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà d'esserne sprovveduto, sarà presentato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta inscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario lo rimetterà al Giudice di Mandamento.

Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte, e non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'altra formalità d'atti ad una ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti.

Nel caso però che l'arrestato abbia presentato inscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà del carcere non minore di giorni quindici, nè maggiore d'un mese, da pronunziarsi dal Tribunale di prima Cognizione.

Art. 29. I recidivi, di cui nel secondo alinea dell' articolo precedente, saranno condannati dal Tribunale di prima Cognizione al carcere estensibile ad un mese.

Quelli di cui nel terzo alinea del medesimo articolo, saranno condannati al carcere da uno a due mesi.

Art. 30. Alla pena, di cui nell' ultimo paragrafo di ciascuno dei due articoli precedenti, saranno condannati tanto coloro che avranno fatto uso della inscrizione o licenza altrui, quanto coloro che avranno per tal fine rimessi ad altri le proprie inscrizioni o licenze.

Art. 31. Non è lecito di stabilire uffizii pubblici di agenzia, di corrispondenza o di computisteria senz' averne prima fatta dichiarazione in iscritto nelle città di Torino e Genova al Questore, e fuori di esse all' Intendente della Provincia, e senza aver ottenuto il loro assenso, il quale è espresso in piedi od a tergo della dichiarazione medesima, previa registrazione sì di quella, che di questa in apposito registro.

In caso di rifiuto di detto assenso, si procede com' è prescritto dai tre ultimi alinea dell' articolo venticinque.

Art. 32. I contravventori al prescritto dal primo paragrafo dell' articolo precedente saranno denunciati al Tribunale di prima Cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a lire cinquecento.

CAPO QUARTO

Consegna delle persone.

Art. 33. Nelle Città che sono Capi-luogo di Provincia, od hanno una popolazione eccedente le diecimila anime, e nei porti di mare sarà obbligatoria la consegna all' Autorità politica di tutti gli abitanti di ciascuna casa.

La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari, sia per la propria famiglia e persone di servizio, come per le persone cui abbiano locata parte o tutta la casa.

I locatari saranno tenuti alla consegna delle persone componenti la propria famiglia, come delle persone di servizio, e di quelle cui avessero sublocato o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto.

Tali consegne dovranno essere presentate all' Autorità politica nel termine di giorni quindici dalla data della attuazione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o più, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore d' un anno.

Nel caso di ommissione o di ritardo, i proprietari delle case o i locatari incorreranno nell' ammenda di lire cinque, estensibile contro i recidivi a lire quindici.

Art. 34. Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere ed appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, dovrà farne la dichiarazione in iscritto al Sindaco del luogo, il quale la farà registrare in apposito registro, e quindi munita della propria dichiarazione comprovante la seguita registrazione, la restituirà al richiedente da cui sarà inoltre sottoposta al visto dell' Autorità politica del luogo o della Proviucia.

La registrazione e visto suddetti saranno sempre rifiutati alle persone menzionate nell' art. 460 del Codice penale.

Potranno anche essere rifiutati per altri giusti motivi, ed in questo caso si osserverà il relativo disposto dagli articoli 25 e 31.

Art. 35. Le persone contemplate nell' articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato e visato dall' Autorità politica per inscrivervi giornalmente le persone, cui daranno alloggio.

Art. 36. Le consegne delle persone, cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti Regolamenti, saranno osservate, anche per quanto lo riguardi, da chi tiene pensione o persone a dozzina, od affitta camere od appartamenti mobigliati

od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede.

Art. 37. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari di costruzioni muratorie dovranno entro un mese dalla data della presente Legge consegnare alla Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell' intervallo al loro servizio e di quelli usciti.

Queste note saranno formate nei modi prescritti dai Regolamenti.

Art. 38. I contravventori agli articoli 34, 35, 36 e 37 saranno puniti con ammenda estendibile a lire quindici, ed in caso di recidiva con quella di lire venti a cinquanta.

CAPO QUINTO

Disposizioni diverse.

I Municipii delle Città Capi-luogo di Provincia e di quelle altre la cui popolazione eccede li 20,000 abitanti, potranno con regolamenti, approvati per Decreto Reale, obbligare i proprietarii delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti, come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a L. 250.

Art. 40. La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere, e da quella di tenere giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'art. 513 del Codice penale.

Art. 41. Le licenze per gli esercizi pubblici, di cui all'art. 76 della Legge 7 Ottobre 1848, dovranno anche essere sottoposte al visto dell'Autorità politica provinciale.

In caso di rifiuto di quelle o di questo si osserverà il disposto dagli articoli 25, 31 e 38 della presente Legge.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza farà chiudere tutti gli esercizii pei quali non si ottenne regolare concessione, oppure non venne rinnovata alla scadenza.

Art. 42. Le persone che due ore dopo il tramonto del sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenteria, mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di sè, potranno essere tradotte dagli Agenti di Pubblica Sicurezza o Carabinieri nanti l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza che ordinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 43. Chiunque turbi l'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli è punito cogli arresti.

Art. 44. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione in iscritto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed in difetto dell'Autorità politica locale.

La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose.

Le contravvenzioni a quest'articolo sono punite con un'ammenda non minore di lire dieci nè maggiore di lire venti.

Art. 45. Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'Autorità o colla sua autorizzazione sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire dieci.

Art. 46. Le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bigliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali, che dovranno essere fatti dai Municipii nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione della presente Legge, ed approvati con Decreto Reale.

Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con pene di polizia.

Art. 47. Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori notturni sarà punito cogli arresti.

Art. 48. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia.

Art. 49. Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia urbana e rurale di ciascun comune in tutto ciò che non è contrario alla presente Legge.

Però, invece delle pene in quei regolamenti comminate, si applicheranno quelle stabilite dalla presente Legge, e nei casi dalla medesima non preveduti, le pene di polizia stabilite dal Codice penale.

Rimane pure in vigore per l' Isola di Sardegna il disposto dall' art. 5 del Decreto Reale del 5 Agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione del Codice penale in dett' Isola, in quanto non è altrimenti disposto dalla Legge 15 Aprile 1851.

Art. 50. I Segretari dei Magistrati, Tribunali o Giudici dovranno trasmettere all' Autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia di assolutoria come di condanna, passate in giudicato che saranno pronunciate in dipendenza della presente Legge.

Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni quindici dopo l' intimazione di dette sentenze.

Art. 51. La tabella annessa alla Legge 11 Luglio 1852 per quanto riguarda il personale delle Guardie di Pubblica Sicurezza e le relative loro competenze potrà essere modificata pel Decreto Reale senza però eccedere i limiti qui appresso indicati.

2 Comandanti a . .	L.	1,600	L.	3,200
4 Brigadieri a	»	1,200	»	4,800
44 Sotto-Brigadieri a	»	1,000	»	44,000
364 Guardie a	»	840	»	305,760
Casermaggio per 412 a	»	36	»	14,832
			Totale L.	372,592.

Art. 52. La metà di tale somma sarà a carico del Bilancio dello Stato, l'altra metà sarà ripartita fra i Comuni Capi-luogo di Provincia in ragione del numero delle Guardie e dei Graduati addetti ai rispettivi Ufficii di Pubblica Sicurezza.

I Municipii dei Comuni suddetti dovranno essere sentiti circa il numero di Guardie da destinarsi in ciascheduno, non che circa la convenienza d'accrescere lo stipendio nel modo sovra stabilito.

Art. 53. Le Guardie di Pubblica Sicurezza dovranno contrarre una ferma di sei anni ed assoggettarsi a quelle altre condizioni che verranno stabilite con apposito Regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

Art. 54. Potrà essere stabilita a carico delle Guardie una ritenuta non maggiore di lire cinque

mensili, la quale formerà un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro, che nel corso del semestre si saranno maggiormente distinti per puntualità e zelo nel servizio e per regolare condotta.

Art. 55. Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro sancite dal Regolamento delli 17 Ottobre 1822 per li Carabinieri Reali, non che dalle Leggi e dai Regolamenti relativi, saranno applicate al Corpo delle Guardie di Sicurezza Pubblica.

Un Decreto Reale potrà però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni, che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo Corpo e della sua organizzazione.

Per Decreto Reale si regoleranno parimenti le ritenenze e le pensioni.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Torino addì 8 Luglio 1854.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
U. RATAZZI.

U. RATAZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministero di Grazia e Giustizia, Reggente il Ministero dell' Interno; — Vista la legge 8 luglio 1854 e spezialmente gli art. 3, 9, 10, 22, 60; — Per l' esecuzione della medesima abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nei casi di denunzie contemplate dall' art. 3 della legge 8 luglio 1854, se le deposizioni dei testimoni presentate a discolpa saranno rilevanti, il Giudice procedente, sospesa intanto ogni decisione, rimanderà l' imputato a quell' altra udienza che dovrà ulteriormente fissarsi in conformità del successivo art. 4 della stessa legge.

Art. 2. Ordinato questo rinvio, il Giudice, senza frapporre alcun ritardo, comunicherà per iscritto al denunziante il nome, cognome, età, qualità e la residenza dei testimoni, non che un sunto delle circostanze più influenti da essi deposte e di tempo e di luogo e di persone.

Art. 3. Se la denunzia fu fatta da un Carabiniere Reale, la detta comunicazione potrà eseguirsi al Comando della stazione cui appartiene il Carabiniere medesimo.

Art. 4. Se invece il denunziante sarà un semplice Agente di Pubblica Sicurezza la comunicazione potrà farsi all' uffiziale, Assessore o Delegato da cui esso dipende.

Art. 5. Nel caso contemplato dall' art. precedente il Giudice potrà anche chiamare a sè l' Agente denunziante e fargli verbalmente la prescritta comunicazione.

Art. 6. Dopo la detta comunicazione e ricevute le osservazioni del denunziante a termini del detto art. 3 della legge 8 luglio 1854, il Giudice potrà anche assumere quelle maggiori informazioni che stimerà opportune, e rilascierà quindi indilatamente il mandato a tenore dell' art. 4 di essa legge.

Art. 7. Le norme indicate nei precedenti articoli sono anche applicabili al caso in cui si tratti di denuncia di persone sospette o per furto di campagna o per pascolo abusivo.

Art. 8. Se le denunzie saranno fatte dalle Guardie campestri o forestali, la comunicazione di cui nell' art. 2 del presente decreto avrà luogo in conformità di quanto è stabilito nei successivi articoli 3 e 4.

Art. 9. Il registro speciale prescritto dall' articolo 10 di detta legge 8 luglio 1854 dovrà contenere le seguenti indicazioni, cioè;

1. Il nome e cognome dei denunzianti; — 2. La data della denuncia; — 3. L' oggetto di essa de-

nuncia; — 4. Le generalità dell' imputato; — 5. Il tenore dell' emanata sentenza e la data di essa. Sarà riservata una colonna per l' annotazione preveduta dall' art. 22 della citata legge. — Dovrà unirsi al registro una rubrica, la quale serva per ricavare prontamente, ove occorra, le necessarie notizie intorno ai sospetti in genere di furto di campagna o di pascolo abusivo.

Art. 10. Emanata un' ordinanza od una sentenza pei reati contemplati nella detta legge, il Giudice da cui venne proferta dovrà darne immediatamente avviso all' Avvocato fiscale. — Il Segretario trasmetterà quindi un sunto di esse ordinanze o sentenze sia alla Autorità politica provinciale a senso di detta legge, sia agli ufficiali di Pubblica Sicurezza locali, al Sindaco, ed al Comandante della stazione dei Reali Carabinieri.

Art. 11. Quando l' ordinanza o sentenza conterrà l' ammonizione di cui all' art. 2 della mentovata legge, il Segretario dovrà pur darne indilatamente avviso all' Autorità di pubblica sicurezza per accertare il luogo d' abitazione delle persone ammonite.

Art. 12. La persona ammonita dovrà far constare alla detta Autorità locale d' essersi data a stabile lavoro nel termine che le venne prefisso dall' ordinanza del Giudice.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino il 20 Luglio 1854.

VITTORIO EMANUELE.

(*L. S.*)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

U. RATTAZZI.

N.° 543.

Dichiarazione che indica le persone che sono esenti dall' obbligo della consegnazione delle armi, ordinata col Decreto del 12 Ottobre 1859.

Parma, 13 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduto il Decreto in data del 12 di questo mese, pel quale è stato ordinato agli abitanti della Città di Parma di consegnare le armi al Comando militare della Piazza;

Volendo togliere ogni quistione intorno all' eseguimento di esso Decreto;

Sovra proposta del Direttore di Grazia, Giustizia e Culti,

Dichiara:

Art. 1.° Sono esenti dall' obbligo della consegnazione delle armi tutti coloro che possono tenerle o per ragione di loro qualità, o d' ufficio, o per

ispeciale licenza sia di caccia, sia di portarne e non sieno esse del genere delle insidiose.

Art. 2.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell' eseguimento della presente Dichiarazione.

Parma, 13 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 544.

Disposizione che proroga di nuovo il termine per poter prestare il giuramento prescritto col Decreto del 28 Giugno 1859.

Parma, 13 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Vedute nuove istanze di altri Periti-Geometri per ottenere di poter prestare tuttora il giuramento ordinato col Decreto del 28 di Giugno del corrente anno, sebbene sia passato il termine che fu stabilito con esso Decreto, e fu poi prorogato colla Disposizione del 31 d' Agosto (N.° 170),

Dispone:

Il predetto termine è prorogato di nuovo insino a tutto il corrente mese di Ottobre.

Dato a Parma addì 13 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 545.

Decreto che nomina il Dottor Pietro Agnelli R. Procuratore presso il Tribunale civile e correzionale di Parma, e incarica il Dottor Filippo Cavedoni a far le veci d' un Giudice processante assente.

Parma, 13 Ottobre 1859.

ESTRATTO

1.° Il Dottor Pietro Agnelli, Presidente del Tribunale di Pontremoli, è nominato Regio Procuratore presso il Tribunale civile e correzionale di Parma.

2.° Durante la temporanea assenza del Dottor Enrico Laviosa, Giudice processante pel territorio settentrionale di Parma, il Giudice Dottor Filippo Cavedoni adempirà in tutto le veci di lui.

N.° 546.

Decreto che nomina il Dottor Giovanni Aspetti Giudice processante pel territorio meridionale del Tribunale civile e correzionale di Parma.

Parma, 13 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Il Dottor Giovanni Aspetti, Giudice nel Tribunale civile e correzionale di Parma, è nominato Giudice processante pel territorio meridionale del Tribunale medesimo.

N.° 547.

Decreto che nomina Mattei Luigi Portalettere nella Direzione delle Poste di Parma.

Parma, 13 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Luigi Mattei, attualmente portiere negli uffici del Comune di Marore, è nominato Portalettere nella Direzione delle Poste di Parma, coll' annuo stipendio di lire seicento cinquanta.

N.° 548.

Decreto col quale la Guardia Nazionale è chiamata al servizio di guerra.

Parma, 14 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. La Guardia Nazionale è chiamata a somministrare Corpi distaccati per servizio di Guerra.

Il numero degli uomini richiesto successivamente a misura del bisogno ed il loro ordinamento saranno determinati per Decreti del Direttore dell' Interno.

Art. 2. In caso d' urgenza potranno essere chiamati al servizio dei Corpi distaccati anche i Militi dei Comuni riguardo ai quali non siano ancora eseguite le operazioni determinate dagli articoli 16 e 17 del Regolamento annesso al R. Decreto 6 Marzo 1859.

In tale caso la designazione dei Militi sarà fatta, per le Città di Parma e Piacenza dal Co-

mando della Guardia Nazionale, e per gli altri Comuni dall' Intendente assistito dal Comandante la Milizia del Capo Luogo e da tre Uffiziali di grado relativamente superiore presi fra quelli della Provincia.

Il Milite designato, qualunque sia la causa di esenzione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà partire per la sua destinazione, salvo a far valere i suoi diritti innanzi all' Intendenza della Provincia, nella quale sarà chiamato a prestare servizio.

Art. 3.° La Guardia Nazionale di Parma somministrerà immediatamente un distaccamento di 300 uomini.

Art. 4.° Le Guardie Nazionali dei Comuni delle Provincie di Parma e Borgo S. Donnino dovranno somministrare dei distaccamenti di Guardia Nazionale per il servizio ordinario nella Città di Parma ove il Direttore dell' Interno lo creda necessario.

Art. 5.° È derogato ad ogni Legge o Regolamento contrario al presente Decreto che avrà effetto dal giorno d' oggi.

Il Direttore dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma il 14 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 549.

Decreto che dà facoltà al Consiglio dei Direttori di approvare i Bilanci de' Comuni, eccetto quelli dei Comuni di Parma e di Piacenza.

Parma, 15 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto del 1.° Ottobre 1859 relativo a facoltà conferite al Consiglio de' Direttori dei Dicasteri delle Provincie Parmensi;

Ad accelerare vieppiù l' andamento dell' Amministrazione pubblica.

DECRETA:

Art. 1.° Al Consiglio de' Direttori de' Dicasteri delle Provincie Parmensi è data facoltà di approvare Bilanci de' Comuni delle Provincie stesse, eccetto quelli de' Comuni di Parma e di Piacenza, che saranno approvati per Decreto Dittatorio.

Art. 2.° Il predetto Consiglio, e il Direttore dell' Interno cureranno, ciascuno per la parte che lo risguarda, l' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, 15 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 550.

Decreto che riordina gl' Impiegati ed i serventi degli ufizii telegrafici.

Parma, 15 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra il rapporto e la proposta del Direttore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.° Gl' Impiegati, e gl' inservienti degli ufizii telegrafici sono riordinati e stipendiati come segue:

TITOLI	CLASSE de' Telegrafisti	PERSONE	STIPENDII o SALARII
UFFIZIO DELL' ISPEZIONE			Lire
Ispettore-Commissario tecnico	»	Belleni Dott. Leovigildo . .	2,500
Vice Ispettore	»	Sottili Dott. Giovanni . . .	2,000
Commesso-Telegrafista. . .	3.ª	Contenti Italo	1,200
Commesso-retribuito . . .	»	Testi Ugo	720
Similmente	»	Gelati Siro-Guglielmo . . .	720
Soprastante delle linee . .	»	Ponghellini Pietro	720
UFFIZII TELEGRAFICI			
Parma			
Telegrafista Capo d' ufizio .	1.ª	Lefevre Clodoveo.	1,600
Telegrafista	2.ª	Gambara Gaetano	1,400
Similmente	3.ª	Vernazzi Luigi	1,200
Similmente	4.ª	Cavazzini Pietro	1,000
Similmente	4.ª	Sottili Paolo	1,000
Apprendista retribuito. . .	»	Peli Paolo.	720
Servente	»	Barbacini Luigi	700
Similmente	»	Viglioli Francesco	700
Piacenza			
Telegrafista Capo d' ufizio .	1.ª	Camurati Agostino	1,600
Telegrafista	2.ª	Rossi Dott. Camillo. . . .	1,400
Similmente	3.ª	Gemmi Conte Ercole . . .	1,200
Similmente	4.ª	Pasini Gaetano	1,000
Similmente	4.ª	Parasacchi Carlo	1,000
Servente	»	Pinetti Aureliano.	700
Similmente	»	Rossetti Vincenzo	700
Borgo S. Donnino			
Telegrafista	2.ª	Restori Dott. Francesco . .	1,400
Servente	»	Tramballi Ermelindo. . . .	600
Berceto			
Telegrafista	2.ª	Fustini Emilio.	1,400
Similmente	4.ª	N. N.	1,000
Servente	»	Frassinetti Giacomo	600
Borgotaro			
Telegrafista	3.ª	Griffitch Conte Angelo . . .	1,200
Servente	»	Delnevo Antonio	600
Pontremoli			
Telegrafista	3.ª	Valdoni Angelo	1,200
Servente	»	Romiti Giovanni	600

Art. 2.° I Direttori de' lavori pubblici e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, ciascuno per quanto gli risguarda.

Dato a Parma, il quindici Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 551.

Disposizione che autorizza l'Opera della Parrocchia di Tre-Casali ad acquistare un appezzamento di terreno da Manfredini Ferdinando.

Parma, 15 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI
DEI DICASTERI PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta il 9 Gennaio 1859 dall'Opera della Parrocchia di Tre-Casali, al fine di essere autorizzata ad acquistare da Manfredini Ferdinando un piccolo fondo pel convenuto prezzo di lire quattrocento cinquantuna e centesimi quattordici al corso abusivo;

Sovra rapporto e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti,

In virtù del Decreto del 1.° Ottobre 1859,

DISPONE:

Art. 1.° È data facoltà all'Opera della Parrocchia di Tre-Casali di acquistare da Manfredini Ferdinando, in prezzo di lire quattrocento cinquantuna

e centesimi quattordici al corso abusivo, quell'appezzamento di terreno, di cui è fatta la descrizione e la stima nella perizia distesa il 27 Dicembre 1858 dal Perito-geometra Giuseppe Corradi a condizione però che all'atto della celebrazione del rogito relativo il venditore Manfredini presenti novelle attestazioni del Conservatore delle Ipoteche dell'uffizio di Parma, dalle quali rimanga comprovato non essere sopravvenute contro di lui notificazioni ipotecarie dopo il 4 Febbraio 1859.

Art. 2.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'eseguimento della presente Disposizione.

Dato a Parma, il 15 Ottobre 1859.

MANFREDI — P. BRUNI — G. MISCHI — S. MASSARI.

N.° 552.

DISPOSIZIONE che proroga il termine prescritto dal Decreto 28 Giugno 1859 per la prestazione del giuramento di fedeltà.

Parma, 15 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Secondando le istanze di que' Magistrati, Funzionari ed Impiegati, i quali non poterono per diverse ragioni indipendenti dal loro volere prestare il giuramento di fedeltà entro il tempo stabilito dall' Art. 3.° del Decreto del Governatore degli Stati Parmensi in data del 28 Giugno 1859;

Dopo relazione e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti;

Sentito il Consiglio dei Direttori,

DISPONE:

Art. 1.° È prorogato sino a tutto il corrente mese il tempo, entro il quale, giusta l' Art. 3.° del Decreto fatto il 28 Giugno 1859 dal Governatore

degli Stati Parmensi, dovevano i Magistrati, i Funzionarj e gl' Impiegati, che allora erano in ufficio, prestare il giuramento di fedeltà e non lo poterono per cause indipendenti dalla loro volontà.

Art. 2.° I Direttori dei Dicasteri cureranno, ciascuno per la parte propria, l' eseguimento della presente Disposizione.

Data a Parma il 15 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 553.

Decreto che nomina il Dott. Pier-Luigi Carrara secondo supplente della Pretura di Busseto.

Parma, 15 Ottobre 1859.

Estratto.

Il Dottor Pier Luigi Carrara, notajo a Busseto, è nominato secondo supplente di quella Pretura. Egli assumerà tosto le incumbenze dell'ufficio predetto e le terrà per insino al 31 Dicembre del venturo anno 1864.

N.° 554.

Decreto che nomina l' Avvocato Ermenegildo Superchi secondo supplente della Pretura di San Donato.

Parma, 15 Ottobre 1859.

ESTRATTO

L' Avvocato Ermenegildo Superchi è nominato secondo supplente della Pretura di San Donato. Egli assumerà tosto le funzioni di 2.° supplente, e le terrà per insino a tutto il 31 Dicembre del venturo anno 1864.

N.° 555.

Decreto che tramuta di residenza i Cancellieri di Preture Oberta Gaetano e Carraglia Girolamo.

Parma, 15 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Sono tramutati tra loro di residenza il Cancelliere della Pretura di Bardi Gaetano Oberta ed il Cancelliere della Pretura di Fontanellato Girolamo Carraglia.

N.° 556.

Decreto che nomina un Usciere presso il Tribunale di Piacenza e tramuta diversi Uscieri di Pretura.

Parma, 15 Ottobre 1859.

Estratto.

1.° Galli Gaetano, attualmente Usciere addetto alla Pretura meridionale di Piacenza, è nominato Usciere presso il Tribunale sedente in detta città.

2.° Sono tramutati gli Uscieri

Turci Luigi, dalla Pretura di Cortemaggiore a quella del territorio meridionale di Piacenza;

Civardi Tito, dalla Pretura di Borgonovo a quella di Cortemaggiore;

Rota Alessandro, dalla Pretura di Borgonovo a quella di Rivergaro;

Giorgi Giuseppe, dalla Pretura di Agazzano a quella di Borgonovo;

Zioni Antonio, dalla Pretura di Ferriere a quella di Agazzano;

Guidi Federico, dalla Pretura di Mulazzo a quella delle Ferriere.

N.° 557.

Disposizione che incarica Antonio Gianoli di dar opera alla revisione de' conti del tesoro dello Stato dall' anno 1847 a tutto il 1853.

Parma, 15 Ottobre 1856.

Estratto.

Antonio Gianoli darà opera insieme col Giudice emerito Pietro Balestrieri alla revisione de' conti del tesoro dello Stato dall' anno 1847 sino a tutto il 1853, conservando l' attuale qualità di Ispettore del Culto nel Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti, e ritenuto lo stipendio del quale presentemente si giova coll' obbligo d' adempiere l' Ufficio d' Ispettore del culto ogniqualvolta dal Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti gliene verrà dato incarico.

N.° 558.

Decreto che nomina Ortalli Ermenegildo Direttore generale delle Poste.

Parma, 16 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Ortalli Ermenegildo è nominato Direttore generale delle Poste.

Egli si gioverà dello stipendio fissato per tale impiego.

N.° 559.

Decreto che nomina il Professore Adorni Giovanni Direttore della Tipografia del Governo.

Parma, 16 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Giovanni Adorni è nominato Direttore della Tipografia del Governo; e si gioverà dello stipendio assegnato a tale ufizio.

N.° 560.

Decreto col quale è conceduta al Comune di Pellegrino una nuova fiera di merci e bestiame.

Parma, 17 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto

1.° La deliberazione fatta addì 11 Luglio 1859 dal Consiglio Comunitativo di Pellegrino al fine di ottenere, che sia instituita una nuova fiera di merci e bestiami da tenersi nella borgata di Pellegrino stesso nel primo Lunedì di Ottobre di ciascun anno;

2.° Il parere favorevole, dato in proposito, dall'Intendente della Provincia di Borgo San Donnino e dal Vice-Presidente della Camera di Commercio e di Agricoltura di Parma;

DECRETA:

Art. 1.° È conceduto al Comune di Pellegrino di poter tenere nella borgata di Pellegrino stesso,

nel primo Lunedì di Ottobre di ciascun anno, una nuova fiera di merci e bestiami.

Art. 2.° Il Direttore del Dicastero dei lavori pubblici è incaricato dell' eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma il 17 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 561.

Decreto pel quale è data facoltà all' Opera di Santo Stefano di Parma di accettare il legato di annue L. 500 disposto da Francesco Negri di Guastalla.

Parma, 17 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta il 13 Agosto 1859 dal Consiglio di Stato Ordinario delle Provincie Parmensi riunito in adunanza generale;

Sovra relazione e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti,

DECRETA:

Art. 1.° È data facoltà all' Opera parrocchiale di Santo Stefano di Parma di accettare simultaneamente col Comitato di Beneficenza di detta Città, il legato a favore di quella Chiesa parrocchiale disposto dal fu Francesco Negri di Guastalla, con suo testamento mistico del 20 Agosto 1856, di

annue lire 500 da erogarsi in parte nella celebrazione di una messa ebdomadale nella Chiesa stessa, e pel rimanente in elemosine a poveri di quella parrocchia da distribuirsi dal Parroco insieme col Presidente del Consiglio dell' Opera parrocchiale giusta la mente del testatore.

Art. 2.° Per cura di essi Parroco e Presidente dovrà essere notificata a pro dell' Opera contro la vedova ed erede del testatore un' ipoteca generale, al fine di assicurare la perpetua esecuzione del legato.

Art. 3.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell' eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma il 17 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 562.

Decreto pel quale è data facoltà all' Opera di Vicomero di accettare un legato di lire annue 20 disposto da Lorenzo Grassani.

Parma, 17 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta il 17 Settembre 1859 dal Consiglio di Stato Ordinario delle Provincie Parmensi riunito in adunanza generale;

Sovra rapporto e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1.° È data facoltà all' Opera della Parrocchia di Vicomero, Comune di Golese, Provincia di Parma, di accettare il legato di annue lire venti disposto dall' ora fu Lorenzo Grassani con testamento del 14 Maggio 1852, e di assumere l' onere di erogar quella somma nella celebrazione della

funzione del *Perdono d' Assisi,* giusta la mente del testatore.

Art. 2.° Per cura del Tesoriere dell' Opera surricordata dovrà essere notificata a pro dell' Opera stessa sovra gli stabili dell' eredità lasciata dal testatore Grassani un' ipoteca generale pel corrispondente capitale di lire quattrocento, e ciò a termine delle disposizioni del suindicato testamento.

Art. 3.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell' eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma il 17 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 563.

Decreto pel quale è data facoltà all' Opera di Croce Santo Spirito di Castelvetro di accettare i legati disposti dall' Arciprete Don Luigi Sterzi.

Parma, 17 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta il 17 Settembre 1859 dal Consiglio di Stato Ordinario delle Provincie Parmensi riunito in adunanza generale;

Sovra rapporto e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1.° È data facoltà all' Opera della Parrocchia di Croce Santo Spirito di Castelvetro di accettare i legati a favore della medesima disposti dal defunto sacerdote Don Luigi Sterzi, Arciprete di quella Chiesa, con testamento olografo del 29 Aprile 1858 e di assumere gli obblighi a que' legati annessi, giusta la mente del testatore.

Art. 2.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell' eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, 17 Ottobre 1859.

FARINI.

NB. Gli oneri imposti consistono nella celebrazione di una messa festiva e di precetto nell' Oratorio di Mezzano Chitantolo, e negli esercizii spirituali da darsi almeno ogni quattro anni in detta Chiesa per cura del Parroco.

N.° 564.

Decreto che nomina il Dottor Raimondo Perotta Giudice processante pel territorio meridionale del Tribunale civile e correzionale di Piacenza.

Parma, 17 Ottobre 1859.

Estratto

Il Dottor Raimondo Perotta, Giudice nel Tribunale civile e correzionale di Piacenza, è nominato Giudice processante pel territorio meridionale del Tribunale medesimo, in luogo del Giudice Dottor Gregorio Gregori che cessa per legge da quest' uffizio nel giorno 31 del volgente mese.

N.° 565.

Decreto che tramuta e nomina diversi Segretari comunali.

Parma, 17 Ottobre 1859.

ESTRATTO

1.° Sono tramutati i Segretari comunali
Bresciani Giuseppe, da Sissa a Langhirano;
Guardasoni Eustachio (provvigionale), da Collecchio a Sissa;
Galaverna Domenico (provvigionale), da Palanzano a Collecchio;
Allodi Giuseppe, da Salsomaggiore a Polesine;
Rapalli Giuseppe, da Besenzone a Salsomaggiore;
Peruzzi Paolo, da S. Martino Sinzano a Besenzone;
Ortalli Antonio (provvigionale), da Sala a San Martino Sinzano;
Allegri Enrico, da Vernazza a Sala;
Ghizzoni Gottardo, da Bedonia a Fornovo;
Cerri Giuseppe, da Boccolo a Bedonia;
Barabbani Francesco, da Neviano degli Arduini a Fontevivo;
Bertinelli Luigi, da Corniglio a Neviano degli Arduini;
Righi Baldassarre, da Tizzano a Corniglio.

2.° Sono nominati Segretari comunali

il Commesso nell' ufficio di Soragna, Maldotti Tommaso, a Vernasca;

il Commesso nell' ufficio di Castell' Arquato, Sacca Abdon, a Palanzano;

l' Apprendista, Bertinelli Virginio, a Boccolo;

l' Apprendista, Peruzzi Igino, a Tizzano.

N.° 566.

Decreto che tramuta e nomina alcuni Segretarii e Commessi Comunali.

Parma, 17 Ottobre 1859.

Estratto

1.° Sono tramutati i Segretari Comunali

Gobbi Lorenzo, da Nibbiano a San Lazaro;

Cerlesi Vincenzo, da Pomaro a Nibbiano;

Bucciotti Gaetano, da Morfasso a Vigolzone;

Draghi Filippo (provvigionale), da Coli a Morfasso;

2.° Sono nominati Segretarii comunali

di Pomaro, Bianchi Giovanni, ora 1.° Commesso nell' ufficio comunale di Castel San Giovanni;

di Coli, Calza Giuseppe, che attualmente è Commesso provvigionale a San Giorgio;

3.° Sono tramutati i Commessi comunali

Dallepiane Abelardo, da Pontenure a Castel San Giovanni;

Frassinelli Giovanni, (provvigionale) da Calendasco a Pontenure;

4.° Sono nominati Commessi comunali

di Calendasco, l'apprendista Morandi Ettore;

di San Giorgio, Tagliaferri Giuseppe.

Ciascuno dei detti Impiegati si gioverà dello stipendio assegnato al suo nuovo uffizio.

N.° 567.

Decreto che nomina Sartori Ferdinando Segretario del Comune di Pontremoli.

Parma, 17 Ottobre 1859.

Estratto.

Sartori Ferdinando, ora Commesso nell' Intendenza di Borgo San Donnino, è nominato Segretario del Comune di Pontremoli con l' annuo stipendio di lire milletrecento cinquanta assegnato nel Bilancio comunale.

N.° 568.

Decreto che tramuta il Segretario comunale Della-Cella Vincenzo da San Lazaro a San Giorgio.

Parma, 17 Ottobre 1859.

Estratto

Il Segretario comunale Della-Cella Vincenzo è tramutato da San Lazaro a San Giorgio, in luogo di Gioja Giuseppe destinato già ad altro Comune.

N.° 569.

Decreto che nomina Melloni Vittorio Vice-Presidente del Consiglio gratuito di beneficenza degli Ospizii civili di Parma.

Parma, 17 Ottobre 1859.

Estratto

Melloni Vittorio è nominato Vice-Presidente del Consiglio gratuito di beneficenza degli Ospizii Civili di Parma.

N.° 570.

Decreto col quale sono eletti tre Membri del Consiglio gratuito di beneficenza degli Ospizii civili di Piacenza.

Parma, 17 Ottobre 1859.

Estratto.

Sono eletti membri del Consiglio gratuito di beneficenza degli Ospizii civili di Piacenza i Signori

Grandi Professore Filippo,
Moruzzi Professore Don Giambattista,
Marzolini Dottor Luigi,

Essi staranno in ufficio per tutto il tempo che durerà in loro la qualità di Consiglieri comunali.

N.° 571.

Decreto col quale è ridato a Viglioli Filippo l'ufficio di Commesso-scrittore nell' Archivio dello Stato.

Parma, 17 Ottobre 1859.

Estratto.

È richiamato in vigore il Decreto del Governo provvissorio di Parma in data del 30 Giugno 1848, pel quale Filippo Viglioli fu nominato Commesso-scrittore nell' Archivio dello Stato coll' annuo stipendio di lire seicento.

N.° 572.

Decreto pel quale è disposto, che le Cattedre vacanti nell' Università saranno date per concorso.

Parma, 18 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Decreta:

Art. 1.° Tutte le Cattedre, che sono o saranno vacanti nella Università di Parma, verranno date per concorso.

Art. 2.° Gli avvisi di concorso saranno pubblicati nella Gazzetta di Parma ed in tutte le Gazzette ufficiali delle antiche e nuove Provincie della Monarchia.

Art. 3.° Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione del Dicastero di Pubblica Istruzione in Parma, nel termine che sarà stabilito, i loro requisiti in originale o in copia debitamente autentica.

Art. 4.° I requisiti di tutti i concorrenti saranno disaminati da particolari Commissioni nominate dal Dicastero di pubblica Istruzione.

Art. 5.° Le Commissioni dopo la debita disamina dei requisiti dovranno farne rapporto specificato al Direttore del Dicastero dell'Istruzione Pubblica.

Art. 6.° Sopra le proposte delle Commissioni il Direttore del Dicastero di Pubblica Istruzione proporrà le nomine al Dittatore.

Art. 7.° È in facoltà del Dittatore il chiamare, senza concorso, all'insegnamento nella Università di Parma quegli uomini preclari, che la pubblica estimazione, o per insigni opere pubblicate, o per ottima fama acquistata nell'insegnamento, raccomandi alla elezione del Governo.

Art. 8.° Il Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma li 18 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero
dell'Istruzione Pubblica
MANFREDI.

N.° 573.

Decreto col quale sono aumentati gli stipendii degl' Impiegati del Protomedicato.

Parma, 18 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno,

Decreta:

Art. 1.° Negli uffizii del Protomedicato delle Provincie Parmensi lo stipendio del Segretario è recato alla somma di . . . . L. 1,300
quello del Relatore statistico a . . . » 1,300
quello del Commesso a . . . . » 900
quello del Portiere a . . . . » 500
a farsi dal dì 1.° del prossimo mese di Novembre.

Art. 2.° I Direttori de' Dicasteri dell' Interno e delle Finanze cureranno, ciascuno nella parte che lo risguarda, l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, il 18 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 574.

Disposizione del Dittatore che promove Emilio Zinani ad alunno a stipendio nella Camera dei Conti.

Parma, 18 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Emilio Zinani, attuale alunno soprannumerario nella Camera de' Conti, è promosso ad alunno a stipendio nella Camera medesima con annue lire trecento sessanta.

N.° 575.

Decreto che concede la cittadinanza parmense a Krömer Gustavo Vittorio.

Parma, 18 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

A Krömer Gustavo Vittorio, nato a Piacenza il giorno diciannove Novembre mille ottocento tren-

tadue, dal fu Capitano Francesco e dalla Ettrich Maria, entrambi austriaci, Commesso di negozio, dimorante e domiciliato nella città predetta, è conceduta la cittadinanza parmense.

N.° 576.

Decreto che nomina Etelvoldo Montanari Commesso dell' ufficio comunale di Cortile San Martino.

Parma, 19 Ottobre 1859.

Estratto.

Montanari Etelvoldo è nominato Commesso dell' ufficio comunale di Cortile San Martino, con l' annuo stipendio di lire quattrocento cinquanta.

N.° 577.

Decreto che stabilisce il personale e i relativi stipendj degli Uffizii di Pubblica Sicurezza presso le Intendenze.

Parma, 19 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la legge del 28 Luglio 1859 sulla Pubblica Sicurezza ed il Decreto del 30 Settembre 1859 risguardanti ai relativi ufizii presso le Intendenze Generali e presso le Intendenze delle Provincie Parmensi;

Dovendosi ora provvedere a quanto concerne il personale di detti uffizj,

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno,

Decreta:

Art. 1.° Il personale degli uffizii di Pubblica Sicurezza presso le Intendenze Generali, e presso le Intendenze nelle Provincie Parmensi ed i relativi stipendii saranno giusta il seguente quadro:

	UFIZJ	PERSONE	STIPENDJ
I. *presso l' Intendenza Generale di Parma*	Delegati di 1.ª classe	Prayer Cav. Luigi	2,750
		Rabatelli Giuseppe . . .	2,750
		Cuneo Filippo	2,400
	Applicati	Saglio Dott. Federico . . .	1,000
		Gonizzi Luigi	1,000
		Leonardi Emilio.	1,000
	Commessi	Didier Giovanni.	800
		Ronzoni Francesco	800
	Amanuensi	Rabatelli Alessandro . . .	540
		Bolzoni Agesilao	540
		Rastelli Angelo	540
	Usciere	Zucchi Antonio	750
	1.° Portiere. . . .	Boni Giovanni	750
	2.° Portiere. . . .	Isola Carlo	750
	Scopatore	Bassi Cesare.	750
II. *presso l' Intendenza Generale di Piacenza*	Delegati di 1.ª classe	Anselmi Dott. Giuseppe . .	2,400
		Arati Giuseppe	2,400
		Bolla Giovanni	2,400
	Applicati	Rossi Dott. Ferdinando . .	1,000
		Frangoli Antonio	1,000
		Iacobacci Luigi	1,000
	Commessi	Marenghi Napoleone . . .	800
		Carmeli Francesco	800
		Arati Eligio	800
		Ferrari Dalla Torre Claudio.	800
	Usciere	Franchi Bartolomeo . . .	750
	Portiere	Beghi Giuseppe.	750
	idem	Bersani	750
III. *presso l' Intendenza di B. S. Donnino*	Delegato di 2.ª classe	Giacopazzi Avv. Giovanni .	2,000
	Applicato	Rusca Giuseppe.	1,000
	Commesso	Pesci Massimiliano	800
	Portiere	Borell Luigi	750
IV. *presso l' Intendenza di Borgotaro*	Delegato di 2.ª classe	Dalla Giovanna Luigi . . .	2,000
	Applicato	Gerra Luciano	1,000
	Commesso	Mariani Francesco	800
	Portiere	Morini Emillio	750
V. *presso l' Intendenza di Pontremoli*	Delegato di 2.ª classe	Serventi Avv. Artaserse . .	2,000
	Applicato	Reghini Dott. Gian Luca .	1,000
	Commesso	Rossi Sante	800
	Portiere	Moscatelli Filippo	750

Art. 2.° I Direttori dei Dicasteri dell' Interno e delle Finanze cureranno l' eseguimento del presente Decreto nella parte che ciascun risguarda.

Dato a Parma il 19 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero dell' Interno
S. MASSARI.

N.° 578.

Decreto che stabilisce le Contribuzioni fondiale e personale *per l' anno* 1860.

Parma, 29 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduti i Decreti 16 Marzo 1832 (N. 70), ed 8 Agosto ultimo scorso risguardante l' *imposta personale*;

Veduta la legge sarda del 28 Aprile 1853 che esenta dall' imposta suddetta soltanto i braccianti, i giornalieri e le persone di servizio;

Sentito il rapporto del Direttore delle Finanze ed il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1.° La *contribuzione fondiale* per il prossimo anno 1860 viene mantenuta in 2,750,000 lire come nell' anno corrente 1859.

Art. 2.° La *contribuzione personale* per l'anno suddetto viene ricondotta a Lire 120,000 come negli anni addietro, in luogo delle 500,000 Lire a cui fu portata dal Decreto 8 Agosto ultimo scorso, il quale resta perciò interamente abrogato.

Art. 3.° Il Direttore delle Finanze curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma addì 20 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 579.

Decreto concernente l'ufficio di Cassiere del Comitato di Beneficenza di Piacenza.

Parma, 20 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Vedute le deliberazioni fatte dal Consiglio Amministrativo del Comitato di Beneficenza di Piacenza il 17 Settembre ultimo scorso e il dì 8 del volgente mese;

Veduta la lettera di quell'Intendenza Generale in data del 12 di questo mese N.° 3498;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1.° Nonostante la disposizione dell'Art. 7.° della Sovrana Risoluzione in data del 1.° Ottobre 1830 (N. 69) è consentito per insino a contrario ordine che l'ufficio di cassiere del comitato di Beneficenza di Piacenza continui ad essere gratuitamente tenuto da uno degli Amministratori, il quale

sarà esonerato dall' obbligo della cauzione giusta l' arresto del 6 Aprile 1804 (16 Germinale anno XII).

Art. 2.° Per rispetto al Cassiere gratuito saranno adempiute le disposizioni dell' arresto del 9 Aprile 1804 (19 Vendemmiale anno XII) ed ogni altra relativa ai Contabili pubblici, non che quelle in vigore per la cassa a tre chiavi destinata alla custodia del numerario eccedente i bisogni quotidiani ed ordinarj del Comitato.

Esso Cassiere si asterrà dal prendere parte alle deliberazioni del Consiglio ogni volta si tratterà di esaminare la sua gestione.

Art. 3.° Il Direttore dell' Interno è incaricato dell' eseguimento del presente Decreto.

Dato in Parma, li 20 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 580.

Decreto che nomina Luigi Adorni Vice-Segretario-Ragioniere nel Dicastero della Pubblica Istruzione.

Parma, 20 Ottobre 1859.

Estratto.

Luigi Adorni, attualmente Incaricato della raccolta generale delle leggi presso il Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti, passerà presso il Dicastero della pubblica Istruzione in qualità di Vice-Segretario Ragioniere, conservando l'attuale suo stipendio.

N.° 581.

Decreto che nomina Ferrari Cleto Vice-Segretario nella Direzione della pubblica Istruzione.

Parma, 20 Ottobre 1859.

Estratto.

Ferrari Cleto, già Segretario della Commissione del Teatro di Parma, è nominato Vice-Segretario alla Direzione della pubblica Istruzione.

Egli avrà, sull' Erario degli Stati Parmensi, lo stipendio annuo di Lire mille e seicento.

N.° 582.

Decreto che nomina il Dottor Agostino Romani Commesso di prima classe presso la Commissione amministrativa del Teatro di Parma.

Parma, 20 Ottobre 1859.

Estratto.

Il Dottor Agostino Romani, attual Commesso al Dicastero della Publica Istruzione, è nominato

Commesso di 1.ª Classe presso la Commissione Amministrativa del Teatro di Parma.

Esso avrà, sull' Erario degli Stati Parmensi, lo stipendio annuo di Lire novecento cinquanta.

N.° 583.

Decreto che nomina Grazioli Giuseppe scopatore negli uffizii della Presidenza del Consiglio dei Direttori.

Parma, 20 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Grazioli Giuseppe, già scopatore nei cessati ufizii centrali governativi, è nominato scopatore negli ufizii della Presidenza del Consiglio dei Direttori.

Esso si gioverà dell' annuo stipendio di lire settecento cinquanta.

N.° 584.

Decreto pel quale i serventi Boni Giovanni e Schianchi Luigi sono aggregati agli ufizii della Presidenza del Consiglio dei Direttori.

Parma, 20 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Boni Giovanni e Schianchi Luigi, nominati usciere il primo, portiere il secondo, presso i cessati ufizii centrali governativi con Decreto in data del 31 Luglio 1859, sono aggregati nella stessa loro qualità agli ufizii della Presidenza del Consiglio dei Direttori.

Essi continueranno a giovarsi dello stipendio già loro assegnato col Decreto surriferito.

N.º 585.

DECRETO che mette tutte le Scuole pubbliche e gl' Istituti d' educazione Parmensi e Modenesi, nella dipendenza del rispettivo Dicastero della pubblica Istruzione.

Parma, 21 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

DECRETA:

Art. 1. Tutte le Scuole pubbliche, tutti i pubblici istituti d' educazione e d' istruzione e tutte le podestà scolastiche nelle Provincie Modenesi e nelle Parmensi dipendono dal rispettivo Dicastero della pubblica Istruzione, eccettuate le scuole e gli istituti Militari, che dipendono dal Ministero della Guerra.

Art. 2. Le scuole e gli istituti privati di qualsivoglia natura sono sopravegliati col solo fine di tutelare la morale, l' igiene, le istituzioni dello Stato, e l' ordine pubblico.

Art. 3. Al Dicastero della pubblica Istruzione sono addetti due Ispettori, uno per le scuole primarie, l' altro per le secondarie.

Art. 4. L'Università degli Studi in Modena ed in Parma ha un Rettore e un Vice-Rettore; e un Preside per ogni Facoltà.

Art. 5. Le Facoltà sono:

Filosofico-Letteraria,
Fisico-Matematica,
Medica,
Legale.

All'insegnamento della *Teologia* provvede l'Autorità Ecclesiastica.

Art. 6. In ogni Capo-luogo di provincia sono un Provveditore e una Deputazione sopra gli studi.

Art. 7. Le attribuzioni delle podestà scolastiche sono determinate da speciali regolamenti.

Art. 8. Sono abolite tutte le cariche e gli uffici scolastici ora esistenti, e tutte le leggi e disposizioni in quanto sono contrarie al presente Decreto.

Dato a Parma li 21 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore
del Dicastero della Pubblica Istruzione
MANFREDI.

TABELLA

degli Stipendi delle Cariche e degli uffici dell' Università di Parma e degli Ufficiali scolastici addetti al Dicastero della Pubblica Istruzione.

Rettore dell' Università	Ln.	3000	»	
Vice-Rettore	»	600	»	
Segretario.	»	2000	»	
Sostituto Segretario Protocollista .	»	1500	»	
Aggiunto di Segreteria ed Economo.	»	1200	»	
Bidelli	»	720	»	*Ciascuno.*
Ispettore per le Scuole primarie .	»	2800	»	*In queste somme sono comprese anche le spese di viaggio.*
Ispettore per le Scuole secondarie.	»	2800	»	
Provveditori agli studi nelle Provincie e le spese di ufficio	»	600	»	*Ciascuno.*

Si approva in aggiunta al Decreto in data di oggi

Parma 21 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione

MANFREDI.

N.° 586.

Decreto che autorizza il titolare del Benefizio parrocchiale di Soragna ad accettare un legato di lire tremila.

Parma, 21 Ottobre 1859.

IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI
PER LE PROVINCIE PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta addì 27 Agosto 1859 (N.[i] 3002-22953) dal Consiglio di Stato Ordinario delle Provincie Parmensi riunito in adunanza generale;

Sovrà proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti;

In virtù del Decreto del 1.° Ottobre 1859,

Dispone:

Art. 1.° È data facoltà al titolare del Benefizio parrocchiale di Soragna di accettare il legato di lire 3.000 a corso plateale disposto a favore di quel Benefizio dall'ora fu Teresa Tomasi-Calvi, col suo testamento olografo del 14 Febbraio 1856 e di assumere l'onere a quel legato inerente giusta la mente della testatrice.

Art. 2.° Il titolare medesimo dovrà investire la suddetta somma nell'acquisto di cartelle del Debito pubblico, o in un capitale fruttifero, a termine degli ordini veglianti.

Art. 3.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'eseguimento della presente Disposizione.

Dato a Parma, il 21 Ottobre 1859.

G. MISCHI — P. TORRIGIANI — S. MASSARI
MANFREDI — P. BRUNI.

NB. L'onere imposto consiste nella celebrazione in perpetuo della funzione in onore dell'Immacolato Cuor di Maria nella Chiesa parrocchiale di Soragna.

N.° 587.

Disposizione per la quale è data facoltà al titolare del Benefizio parrocchiale di Cattabiano di accettare il legato di una casa disposto da Don Domenico Raschi.

Parma, 21 Ottobre 1859.

IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI
PER LE PROVINCIE PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta il 13 Agosto 1859 (N.i 2995-22946) dal Consiglio di Stato Ordinario delle Provincie parmensi riunito in adunanza generale;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti;

In virtù del Decreto del 1.° Ottobre 1859,

DISPONE:

Art. 1.° È data facoltà al titolare del Benefizio parrocchiale di Cattabiano (Langhirano) di accettare il legato di una Casa in favore del Benefizio stesso disposto dall'ora fu Don Domenico Raschi con testamento pubblico del 12 Marzo 1841.

Art. 2.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell' eseguimento della presente Disposizione.

Dato a Parma, il 21 Ottobre 1859.

G. MISCHI — P. TORRIGIANI — S. MASSARI — MANFREDI.

N.° 588.

Decreto che nomina Badessi Carlo e Martani Egidio Commessi comunali.

Parma, 21 Ottobre 1859.

Estratto.

Sono nominati Commessi

dell' ufficio Comunale di Soragna, con l' annuo stipendio di lire seicento, Badessi Carlo, ora Apprendista a Borgonovo;

dell' ufficio Comunale di Castell' Arquato, con lo stipendio annuo di lire cinquecento, Martani Egidio, già Apprendista a Torrile.

N.° 589.

Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori e Presidi delle Facoltà nelle Università di Modena e di Parma.

Parma, 22 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 21 Ottobre corrente;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni de' Rettori, Vice-Rettori e Presidi delle Facoltà nella R. Università degli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti Articoli che saranno di norma per le nomine e per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori e Presidi delle Facoltà nelle Università di Modena e Parma.

CAPO PRIMO

Del Rettore della Università.

Art. 1. La nomina del Rettore è fatta per Decreto Dittatoriale. La carica di Rettore è incompatibile colle funzioni di Professore insegnante nella Università.

Art. 2. Al Rettore spetta il curare per la parte amministrativa e disciplinare l' esecuzione delle leggi e dei regolamenti risguardanti l' istruzione universitaria.

Art. 3. Da lui dipendono i Presidi delle Facoltà, i Professori, gl' Impiegati della Segreteria dell' Università, ed in generale tutti i Funzionari appartenenti alla medesima, agli Stabilimenti scientifici ad essa attinenti ed alle Scuole universitarie.

Art. 4. Il Rettore interviene e presiede a tutte le solenni adunanze e funzioni dell' Università.

Art. 5. I diplomi, e le attestazioni che si rilasciano in seguito ad esami sostenuti, sono firmati dal Rettore, e sono muniti del sigillo della Università.

Art. 6. Il Rettore veglia a che tutti i funzionari ed impiegati posti sotto la sua dipendenza adempiano ai proprj doveri, ed osservino i regolamenti e le istruzioni che li riguardano.

Art. 7. Per mezzo di semestrali ispezioni egli si assicura del buon andamento degli Stabilimenti scientifici dipendenti dalla Università, degli acqui-

sti che ad incremento di essi si vanno facendo, e procura che i cataloghi e gli inventari siano tenuti giusta le norme stabilite, e che i fondi di dotazione vengano esclusivamente impiegati per lo scopo a cui sono destinati.

In occasione delle predette ispezioni, il Rettore si accerta se si osservano i Regolamenti speciali per ciascuno Stabilimento, e procura che sieno registrati sui doppi degli inventarj che ritiene, gli acquisti fattisi dopo l'ultima ispezione, pigliandone nota da rassegnarsi al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione.

Gl'inventarj si verificano in occasione che si cangi il Direttore dello Stabilimento in contradditorio del Direttore uscente e del nuovo nominato.

Le disposizioni dei due paragrafi precedenti riguardo agli inventarj si estendono alla Biblioteca speciale dell'Università.

Art. 8. Il Rettore sopravveglia per mezzo dei Presidi e Vice-Presidi al regolare andamento dell'istruzione in cadauna Facoltà e Classe, procurando di conoscere trimestralmente a qual punto si trovino i Professori nello svolgimento del proprio programma, e di essere ragguagliato della disciplina delle Scuole e di quanto può interessare gli studi universitarii.

Art. 9. Invigila, con l'ajuto dei Presidi, a che i Professori si attengano ai loro programmi, e siano esatti nel cominciare e finire le loro lezioni all'ora prescritta, e nello intervenire agli esami.

Art. 10. Veglia sulla condotta degli studenti nell'interno della Università, e risultandogli che alcuno di essi sia abitualmente negligente nell'adempimento de' suoi doveri scolastici, ne dà avviso a' suoi parenti.

Art. 11. Il Rettore riceve tutti i ricorsi degli studenti e provvede sui medesimi giusta il prescritto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 12. Il Rettore veglia a che non si ammettano nel ruolo ed ai corsi se non giovani, i quali riuniscano le condizioni volute dai regolamenti, riconoscendo i documenti da essi presentati.

Approva che siano ammessi agli esami solo quegli studenti, i quali sono muniti dei documenti prescritti.

Art. 13. Trattandosi di domande per ammessione eccezionale o gratuita ai corsi degli studj ed agli esami, o per restituzione di deposito o di altri diritti, le trasmette col suo avviso al Dicastero della Publica Istruzione corredate dei documenti richiesti per gli opportuni provvedimenti.

Egli ha cura di far conoscere annualmente con apposito avviso che le domande per ammessione gratuita agli esami vogliono essere fatte almeno quindici giorni avanti all' esame medesimo.

Art. 14. Rassegna al Dicastero della Publica Istruzione le proposte dei Presidi delle Facoltà.

Art. 15. Trattandosi di pronunciare sopra mancamenti di qualche studente, i quali, a termine

dei regolamenti vigenti, importino la pena della sospensione dai corsi o dagli esami, ovvero dell' espulsione dall' Università, è assistito da un Consiglio, il quale, oltre a lui, si compone del Vice-Rettore e di tre dei Presidi universitarii.

Spetta al Rettore stesso di convocare e presiedere detto Consiglio, il quale non emette il suo giudizio motivato se non dopo aver inteso l' incolpato nelle sue difese.

Il Rettore deve trasmetterne immediatamente copia al Dicastero della Publica Istruzione e curarne l' esecuzione.

Nei casi d' urgenza può il Rettore sospendere un giovane dai Corsi o dagli esami, ma deve tosto radunare il Consiglio, di cui sopra, e fargliene riferto acciò deliberi in proposito.

Art. 16. Spetta al Rettore concedere congedo temporario ai Professori ed Ufficiali dell' Università che ne giustifichino i motivi, purchè non ecceda i cinque giorni. Quando si tratti di congedo di più lunga durata, ne riferisce al Direttore del Dicastero dell' Istruzione Publica.

Può egualmente concedere permissioni d' assenze lungo l' anno scolastico agli studenti dell' Università per il tempo più ristretto che crede dedurre dalle ragioni della domandata assenza.

Art. 17. Le spese richieste per la conservazione degli edifizi e per la dotazione degli Stabilimenti scientifici universitarii devono essere preventivamente

approvate dal Rettore sulla proposta rispettiva dei Direttori degli Stabilimenti.

In nessun caso egli autorizza una spesa che ecceda il limite della somma stanziata in Bilancio per ogni categoria e per ogni articolo.

Le spese fatte devono essere esaminate e certificate dallo stesso Rettore prima di chiedere al Dicastero dell' Istruzione Publica la spedizione del relativo mandato di pagamento.

In principio di Gennaio riceve dai Direttori degli Stabilimenti la nota di tutte le spese incontrate nel corso dell' anno precedente, siano esse già pagate o no, colla dichiarazione dei medesimi che nessun' altra spesa fu fatta od ordinata oltre a quelle ivi inscritte.

Prima che scada il mese di Gennaio, il Rettore trasmette detta nota colle sue osservazioni al Dicastero della Publica Istruzione.

Art. 18. Appartiene al Rettore l' approvare il Calendario scolastico, l' elenco delle materie da insegnarsi nell' Università, l' ordine delle Scuole e la distribuzione dei locali per queste.

Nessun ordine, avviso o scritto qualunque può essere pubblicato od affisso negli edifizi della Università e degli Stabilimenti che ne dipendono senza il visto del Rettore.

Art. 19. È cura del Rettore di procacciarsi a tempo debito gli stati nominativi degli studenti soggetti al pagamento delle tasse a pro del pub-

blico Erario, e dall' impiegato incaricato di tenere i conti dell' Università gli Stati generali delle quitanze dei diritti universitarii pagati, e di trasmetterli al Dicastero della Pubblica Istruzione nelle epoche segnate dalle vigenti istruzioni.

Art. 20. Egli trasmette al dicastero dell' Istruzione pubblica entro il primo tremestre dell' anno scolastico uno specchio di tutti gli studenti dei Corsi universitarii divisi per Facoltà, per anno di studi e per Provincia.

Art. 21. In principio d' ogni mese egli debbe rassegnare al Direttore del Dicastero della Publica Istruzione la nota delle assenze dei Professori e delle loro supplenze nel mese precedente.

Egli porta a cognizione del detto Direttore i fatti che possono dar luogo a sospensione o destituzione dei membri dell' Università.

Art. 22. In fine d' ogni anno scolastico egli raccoglie le relazioni dei Presidi delle Facoltà sull' andamento degli studi, e le trasmette al Dicastero dell' Istruzione Publica.

Art. 23. Egli cura l' esecuzione dei lasciti e delle donazioni a pro dell' istruzione universitaria.

Art. 24. Nei casi dubbi sull' intelligenza delle leggi e dei regolamenti, e trattandosi di questione amministrativa la cui risoluzione dipenda da una questione scientifica il Rettore si rivolge sempre al Dicastero della Publica Istruzione per le opportune direzioni.

Provvede alla scelta del Professore incaricato della orazione inaugurale degli Studi, solita a pronunciarsi all' apertura dell' Università; ed a lui deve il detto Professore far conoscere l' argomento.

CAPO SECONDO

Del Vice-Rettore.

Art. 25. Il Vice-Rettore è nominato per Atto Dittatoriale tra i Professori effettivi della Università. Esso dura in carica un anno, ma può essere confermato.

Il Vice-Rettore aiuta il Rettore nella spedizione degli affari a questo attribuiti, secondo le direzioni che riceve dal medesimo, ed in caso di assenza o d' impedimento ne fa le veci.

Egli deve perciò recarsi ogni giorno all' Università per prestare l' opera sua in aiuto del Rettore.

CAPO TERZO

Dei Presidi delle Facoltà.

Art. 26. I Presidi delle Facoltà sono nominati dal Dittatore. Può essere eletto a Preside di ciascuna Facoltà qualunque fra i membri effettivi della medesima. Essi stanno in carica per un triennio.

Art. 27. I Presidi delle Facoltà in fine di ciascun anno scolastico

1.° Trasmettono al Rettore dell' Università i rendiconti dei Professori sull' andamento delle loro scuole, accompagnandoli delle osservazioni che giudicano opportune al miglioramento degli Studj;

2.° Propongono al Direttore del Dicastero della Publica Istruzione per mezzo del Rettore i regolamenti che credono utili all' avanzamento degli Studj nella rispettiva Facoltà;

3.° Formano sulle proposizioni dei Professori la nota motivata degli studenti più distinti in ciascun anno di Corso;

4.° Esaminano, coll' intervento dei Professori della propria Facoltà, i programmi di questi per l' insegnamento dell' anno successivo, avvertendo che le stesse materie o quistioni non siano trattate da più Professori.

Art. 28. I Presidi delle Facoltà eseguiscono subordinatamente al Rettore e Vice Rettore dell' Università l' ispezione disciplinare della propria Facoltà o Classe, e vegliano affinchè ciascun Professore si attenga nello insegnamento ai programmi approvati, e sia con esattezza osservato l' orario stabilito per le lezioni.

Scorgendo nelle Scuole della propria Facoltà o Classe qualche irregolarità, ne riferiscono al Rettore per le opportune provvidenze.

Possono radunare le Facoltà o Classi cui presiedono, qualora lo credono opportuno. Le proposte o deliberazioni prese in tali adunanze sono per loro cura trasmesse al Rettore.

Art. 29. I Presidi esercitano pure la loro vigilanza sulla condotta degli studenti della propria Facoltà o Classe, consigliandoli all' adempimento dei loro doveri, ed in caso di trasgressione, propongono al Rettore le punizioni disciplinari prescritte dai regolamenti.

Art. 30. Spetta ai Presidi delle Facoltà, quando vi sia il *non si dissente* del Rettore, di stabilire a norma dei regolamenti i giorni e le ore in cui i giovani sono ammessi agli esami e di differire il termine che credono opportuno per l' esame a quelli che non si presentassero nei giorni loro fissati.

Art. 31. È pure dovere dei Presidi di presiedere a tutti gli esami della loro Facoltà.

Nel caso che si trovassero riunite contemporaneamente più deputazioni esaminatrici della stessa Facoltà, il Preside presiede una di esse, e provvede che anche le altre compiano regolarmente il proprio ufficio.

Dato a Parma il 22 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore
del Dicastero della Pubblica Istruzione
MANFREDI.

N.° 590.

Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dell' Ispettore delle Scuole secondarie e quelle dell' Ispettore delle scuole primarie tanto nelle Provincie Parmensi quanto nelle Modenesi.

Parma, 22 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 21 Ottobre 1859;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dell' Ispettore delle Scuole secondarie e quelle dell' Ispettore delle Scuole primarie negli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti Articoli che saranno di norma per la nomina e per le attribuzioni degli Ispettori delle Scuole primarie e secondarie tanto nelle provincie Parmensi quanto nelle Modenesi.

Dell' Ispettore delle Scuole secondarie e dell' Ispettore delle Scuole primarie.

Art. 1.° L' Ispettore delle Scuole secondarie e l' Ispettore delle Scuole primarie sono nominati dal Dittatore.

Art. 2.° L' Ispettore delle Scuole secondarie e l' Ispettore delle Scuole primarie sopravvegliano, ciascuno per la parte sua, l' andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l' indirizzo degli Studi, dando a nome e sotto gli ordini del Direttore del Dicastero della Publica Istruzione gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regii Provveditori a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 3.° Propongono al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e le punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta.

Art. 4.° Ciascuno di essi provvede personalmente alla visita di tutte le scuole e di tutti gl' instituti pubblici e privati all' ispezione dei quali è preposto. Il Direttore del Dicastero dell' Istruzione pubblica può delegare a siffatte visite anche persone estranee al Dicastero della Pubblica Istruzione.

Art. 5.° Gl' Ispettori compilano annualmente e mandano al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione una relazione dello stato di ciascuna parte d' insegnamento posta sotto la loro vigilanza

colle avvertenze opportune. A cura degli stessi Ispettori sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dell' istruzione alle quali ciascuno di loro è preposto. Tale specchio dev' essere pubblicato entro il primo semestre susseguente all' anno cui esso si riferisce.

Dell' Ispettore per le Scuole secondarie.

Art. 6.° L' Ispettore per le Scuole secondarie esercita le attribuzioni portate da questo Regolamento sulle scuole, non che sugl' istituti d' insegnamento secondario, non dipendenti dal Ministero della Guerra od immediatamente dall' Autorità ecclesiastica.

Art. 7.° Tiene un registro di tutti i Funzionarii dell' insegnamento sui quali ha l' ispezione, in cui sieno indicati il nome, cognome, il luogo di nascita, l' età, la natura degli studi fatti, la carriera percorsa ed ogni titolo che valga a far conoscere il merito di ciascuno di essi.

Art. 8.° Esamina i titoli presentati da coloro che intendano aprire scuole private, o che domandino l' autorizzazione di aprire qualche convitto per giovani i quali attendano a studi secondari. Tiene registro di tutte le scuole ed istituti privati di siffatti studi colla nota del personale ad essi addetto.

Art. 9.° Chiuso l' anno scolastico, l' Ispettore prepara la relazione di cui è cenno all' art. 5.° del presente Regolamento. Dopo avere in essa

esposte in modo preciso e particolareggiato le condizioni dell' istruzione su cui deve vigilare, egli proporrà al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione quei provvedimenti che stimerà più opportuni per migliorarla.

Dell' Ispettore per le Scuole primarie.

Art. 10.° L' Ispettore per le Scuole primarie vigila su tutte le Scuole elementari maschili e femminili, sugli Asili d' infanzia, come pure su tutti gli altri istituti elementari d' istruzione e d' educazione tanto pubblici quanto privati, e su questi a senso dell' articolo 2.° del Decreto del 21 Ottobre 1859.

Art. 11.° Tiene registro degli insegnanti nelle Scuole elementari pubbliche, dei Maestri elementari pubblici stati premiati, e di quelli sottoposti a qualche punizione; in un registro separato raccoglie le indicazioni più importanti sulle scuole ed istituti privati e sul personale ad essi addetto.

Art. 12.° Esso porta il suo esame ed emette il suo parere — 1.° sulle domande presentate per l' apertura di qualche convitto d' istruzione elementare per ambi i sessi: — 2.° sui titoli presentati da coloro che intendessero valersi della facoltà accordata per aprire scuole private elementari.

Art. 13.° Propone al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione la nomina degl' insegnanti nelle scuole elementari pubbliche e verifica

la regolarità degli esami dati. Nell' adempimento di queste attribuzioni egli prende preventivamente le istruzioni dal Direttore del Dicastero dell' Istruzione pubblica, le quali devono risultare da attergato apposto alla relativa pratica.

Art. 14.° Invigila particolarmente sull' adempimento dei doveri spettanti agl' insegnanti delle scuole elementari, sulla condotta dei maestri elementari e sulle loro scuole.

In fine di ogni anno scolastico prepara una relazione generale sullo stato d' Istruzione elementare, che rassegna al Direttore del Dicastero dell' Istruzione pubblica colle proprie osservazioni.

Dato a Parma il 22 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore
del Dicastero della Pubblica Istruzione
MANFREDI.

N.° 591.

Decreto che risguarda l'ufficio di Esattore-cassiere del Teatro di Parma, e che nomina ad esso ufficio Bianchi Luigi.

Parma, 22 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la lettera dell'Intendente generale della Provincia di Parma in data del 22 di Settembre ultimo scorso (N.° 360) colla quale veniva annunziata la morte di Stefano Landini Esattore-cassiere del Teatro di Parma;

Veduta la deliberazione fatta dalla Commissione Amministrativa del Teatro nell'adunanza del 14 Ottobre corrente colla quale si propone al detto ufficio Luigi Bianchi di Parma;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione;

Avuto il parere unanime del Cousiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1.° Bianchi Luigi è nominato Esattore-cassiere del Teatro di Parma. Esso sarà tenuto a dare

una cauzione di L. 2,000 a corso di tariffa, e si gioverà dello stipendio annuo di lire seicento, da decorrere dal giorno in cui avrà fatto constare al Dicastero della publica Istruzione di avere data, o in beni stabili, o in cartelle del Debito publico, la cauzione anzidetta. Inoltre avrà diritto di una provvigione del tre per cento sulla somma delle riscossioni dei canoni dei palchetti e degli abbonamenti.

Art. 2.° L'Esattore-cassiere dipenderà dall'uffizio della Commissione Amministrativa del Teatro, e sarà tenuto all'adempimento delle incumbenze delle quali è detto nel Regolamento del 28 Aprile del 1850 e di tutte quelle altre che a lui potessero essere affidate dalla Commissione ora detta, con proibizione assoluta di accettare incarichi dagli Appaltatori e dai Capo-comici, altri da quelli che sono proprii dell'ufficio suo e dei quali è detto nel Regolamento sovracitato.

Art. 3.° I Direttori dei Dicasteri della publica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, questo dì 22 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore
del Dicastero dell' Istruzione pubblica
MANFREDI.

N.° 592.

Decreto che riunisce i due battaglioni della Guardia Nazionale di Piacenza in una Legione.

Parma, 23 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduto l' articolo 39 della Legge 4 Marzo 1848 sulla Guardia Nazionale;

Sovra proposta del Direttore dell' Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1.° I due battaglioni della Guardia Nazionale di Piacenza sono riuniti in una Legione.

Art. 2.° Lo Stato Maggiore di essa Legione sarà composto giusta l' articolo 40 della sovraindicata Legge 4 Marzo 1848.

Art. 3.° Il Direttore dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma li 23 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 593.

Decreto che stabilisce la forza del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Parma, 23 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto:

1.° L' articolo 16 della Legge sulla pubblica sicurezza promulgata nelle Provincie Parmensi il 28 Luglio 1859;

2.° L' art. 3 del Decreto 30 Settembre 1859;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno,

Decreta:

Art. 1.° Il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza sarà composto di due Compagnie, una delle quali avrà stanza in Parma, e l' altra in Piacenza, e di tre Stazioni residenti negli altri Capo-luoghi di Provincia.

Art. 2.° La forza delle dette due Compagnie non potrà essere maggiore di trenta individui, quella delle Stazioni di sei compreso il Brigadiere ed il Sotto-Brigadiere.

Art. 3.° Il Direttore del Dicastero dell' Interno curerà l' eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma il 23 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero dell' Interno

S. MASSARI.

N.° 594.

Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dei Provveditori agli Studi tanto nelle Provincie Parmensi quanto nelle Modenesi.

Parma, 24 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 21 Ottobre 1859;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dei Provveditori agli Studi negli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti Articoli che saranno di norma per la nomina e per le attribuzioni dei Provveditori agli Studi, tanto nelle Provincie Parmensi quanto nelle Modenesi.

DEI PROVVEDITORI AGLI STUDJ.

Art. 1. In ogni capo-luogo di Provincia è un Provveditore agli Studi nominato dal Dittatore.

Art. 2. Il Provveditore agli Studi rappresenta nella rispettiva Provincia il Governo in tutto ciò

che si riferisce all' Istruzione pubblica e privata. Le sue attribuzioni si estendono sopra tutte le Scuole universitarie poste fuori dell' Università, le Scuole e gl' Istituti secondarii e primarii, sì maschili che femminili, dipendenti dal Dicastero della Publica Istruzione.

Art. 3. Egli per tanto invigila perchè vi siano osservate le leggi e le discipline vigenti, e cura l' esecuzione degli ordini e delle risoluzioni ad essa relative, richiedendo, quando occorra, il concorso e l' assistenza dell' Intendente della Provincia.

Art. 4. Sopravveglia il personale addetto ai medesimi Istituti e Scuole, e gli allievi di esse nell' adempimento dei doveri loro imposti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5. Avverte i parenti degli studenti delle Scuole circa all' esito degli esami semestrali e di promozione subìti da questi, e quando conosca un grave mancamento o l' abituale negligenza di alcuno dei detti studenti, avrà pure cura di farne avvisata la famiglia di esso.

Art. 6. Il Provveditore agli Studi esercita pure la vigilanza governativa sopra le Scuole ed Istituti privati, non che sugli Stabilimenti di Istruzione e di educazione ecclesiastici e religiosi, i quali non sono esclusivamente destinati a preparar giovani alla carriera sacerdotale. Tale vigilanza si limiterà a riconoscere se in detti Stabilimenti nulla succeda di contrario all' igiene, alla morale, ed alle istitu-

zioni dello Stato. Delle Scuole ed Istituti privati, e degli Stabilimenti di cui sopra, il Provveditore terrà un registro particolare coll'indicazione per ogni anno degli Insegnanti e Funzionarj che vi sono addetti, e del numero degli alunni che li frequentano. Per le Scuole private approvate di studi secondarii terrà un annuo registro nominativo degli alunni di esse, divisi per classe colla data della loro iscrizione.

Art. 7. Il Provveditore corrisponde direttamente col Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione per tutto quanto concerne le Scuole pubbliche e private, eccettuate le Scuole universitarie, per cui, salvo il caso di assoluta urgenza in cui si rivolge pure direttamente al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione, carteggia col Rettore dell' Università.

Art. 8. Riceve le istanze ed i richiami degli impiegati addetti all'Istruzione, come pure degli studenti, e li trasmette al Dicastero della Pubblica Istruzione quando eccedono la propria competenza o quella della Deputazione provinciale.

Art. 9. Almeno una volta all' anno procede egli stesso alla visita delle Scuole pubbliche universitarie e secondarie, comprese nella rispettiva Provincia. Quanto alle Scuole secondarie private ed Istituti ad esse relativi, ove non possa visitarli egli stesso, procura che almeno una volta all' anno vi si faccia un' ispezione da qualche membro della

Deputazione Provinciale. Di ogni visita da lui fatta nelle Scuole universitarie riferirà al Rettore dell' Università, e di quelle fatte nelle Scuole secondarie riferirà alla Deputazione Provinciale. Dovrà però informarne immediatamente il Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione, quando la gravità delle circostanze lo richiegga.

Art. 10. Il Provveditore invigila a che i registri scolastici siano tenuti regolarmente; verifica le carte e le domande degli aspiranti ad esami di concorso, di ammissione, semestrali e di promozione degli alunni delle Scuole pubbliche; veglia perchè siano dati colla dovuta severità e giustizia, e cura a che se ne inscrivano i risultamenti parziali e complessivi in appositi processi verbali od in registri, secondo i moduli prescritti, da firmarsi da tutti gli esaminatori, e da controfirmarsi da lui.

Art. 11. Al fine di ogni anno scolastico trasmettendo al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione il risultato degli esami di corso delle Scuole secondarie riferirà pure sull'andamento generale di esse, dopo aver raccolte le relazioni parziali dei singoli Professori.

Art. 12. Dà l'autorizzazione per l'esercizio locale ai Maestri ed alle Maestre delle Scuole elementari pubbliche e private. Rilascia la carta d'approvazione a coloro che intendano valersi della facoltà di aprire Scuole private elementari primarie dopo la deliberazione favorevole della Deputazione.

Trasmette al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione coll' avviso di questa e colle sue particolari osservazioni, le domande per l' apertura di Scuole private secondarie, non che le domande per l' apertura di convitti di qualsivoglia natura.

Art. 13. Rilascia agli studenti che abbiano compiuto un corso, gli attestati che sono prescritti.

Art. 14. Spetta al Provveditore di rivolgersi all' Autorità Giudiziaria del Tribunale provinciale per l' applicazione delle pene stabilite dalle vigenti leggi per coloro che tenessero irregolarmente Scuole private e convitti, allorquando rimanessero senza effetto le ingiunzioni da lui fatte ai contravventori.

Art. 15. Il Provveditore ha facoltà di concedere ai Funzionarj addetti alle Scuole ed Istituti da lui dipendenti un congedo, purchè non oltrepassi i cinque giorni. Egli tiene nota delle assenze e delle supplenze degli insegnanti nelle Scuole pubbliche da lui dipendenti, e la trasmette mensilmente al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione.

Art. 16. In caso di visita delle Scuole secondarie, e di ogni altra, fatta per parte di un Ispettore o di un Delegato dal Dicastero, il Provveditore somministra all' Ispettore medesimo tutti i ragguagli, onde possa compiere il suo mandato, mettendo a sua disposizione i propri registri. Fa eseguire i provvedimenti d' urgenza che l' Ispettore credesse necessarii.

Art. 17. Occorrendo il bisogno di ristaurare gli edifici delle Scuole, o di provvedere questi dei necessari arredi, strumenti e stampati, egli ne riferisce all' Amministrazione comunale a cui, a termine di legge, incombe l' obbligo di sopperire a tali spese; ed in caso di contestazione ne informa il Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione.

Art. 18. Vigila per l' adempimento dei lasciti a favore dell' Istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione. Ove venga a risultargli di qualche nuovo legato fatto a pro della Pubblica Istruzione egli ne renderà consapevole il Direttore del Dicastero dell' Istruzione Publica, e ne invigilerà il pronto ed esatto adempimento, procurandosi anche una copia autentica dei documenti relativi.

Art. 19. Venendo a sua cognizione qualche abuso non previsto dalle leggi e dai regolamenti, o non colpito da sanzione penale, promuoverà sollecitamente dalla Deputazione provinciale o dal Direttore della Pubblica Istruzione, secondo l' urgenza e la gravità dei casi, le opportune provvidenze.

Parma, 24 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero
dell' Istruzione Pubblica
MANFREDI.

N.° 595.

Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni delle Deputazioni Provinciali per le Scuole tanto nelle Provincie Parmensi, quanto nelle Modenesi.

Parma, 25 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 21 Ottobre 1859;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni delle Deputazioni Provinciali per le Scuole negli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti Articoli che saranno di norma per le attribuzioni delle Deputazioni Provinciali per le scuole, tanto nelle Provincie Parmensi, quanto nelle Modenesi:

DELLE DEPUTAZIONI PROVINCIALI
PER LE SCUOLE.

§. 1.° *Composizione delle Deputazioni.*

Art. 1. Le Deputazioni provinciali per le Scuole hanno sede nei Capoluoghi di Provincia.

Art. 2. Sono Membri nati di esse — L' Intendente della Provincia — Il Provveditore agli studi.

Sono Membri elettivi quattro cittadini eletti ogni anno dal Consiglio Comunale del Capoluogo nel novero delle persone notabili abitanti nella Provincia, fra le quali debb' essere un ecclesiastico.

Art. 3. De' Membri elettivi esce uno ogni anno: ne' primi quattro anni per sorte; dopo per anzianità. Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 4. Nella prima metà di Ottobre di ogni anno si aduneranno per la prima volta i Membri della Deputazione, per conferire circa alle cose più urgenti che hanno rapporto coll' apertura prossima delle scuole. Le adunanze si succedono per ogni prima settimana di mese fino al termine delle scuole.

Le adunanze saranno presiedute dall' Intendente della Provincia. Il Provveditore vi siede in qualità di Vice-Presidente. Il più giovane della Deputazione ne è il Segretario annuale.

Art. 5. In caso di assenza o d' impedimento del Provveditore l' ufficio di Vice-Presidente della Deputazione spetterà al più anziano di età fra i Membri elettivi.

Art. 6. Le deliberazioni delle Deputazioni dovranno essere prese alla maggiorità assoluta in tutte le quistioni concernenti le persone, nelle altre materie potrà bastare la maggiorità relativa. Nelle quistioni concernenti le persone la votazione dovrà seguire per iscrutinio segreto; sulle altre materie

si farà all' aperto, ed in caso di parità di voti quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 7. Di ogni seduta dovrà tenersi processo verbale, in cui dovranno essere notate tutte le deliberazioni prese coi principali motivi, unendovi i documenti relativi per allegato. Il processo verbale dev' essere letto nell' adunanza seguente ed approvato.

Art. 8. Di tutte le deliberazioni, la cui esecuzione spetti al Provveditore agli Studi, se ne dovrà rilasciare al medesimo un estratto. Si darà poi conto del modo tenuto nell' eseguimento.

Art. 9. Il Segretario dovrà tenere una rubrica generale per ordine alfabetico di tutti gli affari trattati nel corso dell' anno dalla Deputazione. Egli non potrà rilasciare copia od estratto delle deliberazioni prese dalla Deputazione, se non dopo consenso del Presidente o del Vice-Presidente salvo il disposto dell' Articolo precedente.

Art. 10. Le Deputazioni Provinciali soprintendono agli instituti ed alle Scuole pubbliche e private nella rispettiva Provincia, appartenenti all' istruzione elementare ed alla secondaria. Propongono sussidi o gratificazione per quelli tra gl' insegnanti che ne sieno riconosciuti veramente meritevoli; accordano congedi entro certi limiti agli insegnanti della Provincia; promuovono in tutti i Comuni e nelle Borgate l' istituzione di Scuole elementari maschili e femminili, in ragione della popolazione

e de' suoi particolari bisogni; invitano ed eccitano i Consigli Comunali e gli istituti di Beneficenza che hanno per iscopo in tutto od in parte l'istruzione e l'educazione, ad aprire asili d'infanzia e scuole domenicali o serali per gli adulti. In favore dei Comuni più bisognosi intercedono sussidii dal Governo; danno a conoscere al Direttore della Pubblica Istruzione ciò che meglio possa giovare al buon indirizzo ed all'incremento degli studi. Per mezzo dei Provveditori invigilano a che le scuole sieno provviste di tutti gli arredi necessari; alla salubrità dei locali, all'adempimento dei doveri scolastici ed all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

In fine di ogni anno scolastico raccolgono i dati scolastici relativi alla pubblica e privata istruzione nella Provincia, e nel termine di due mesi li inviano al Direttore della Pubblica Istruzione.

Art. 11. Risultando che in qualche istituto siasi trasgredita alcuna delle prescrizioni vigenti, o sia succeduto qualche disordine, le Deputazioni ordineranno una visita straordinaria che sarà preferibilmente affidata al Provveditore od a persona da esso destinata. Inteso il rapporto sulla visita fatta, le Deputazioni deliberano i provvedimenti opportuni entro ai limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 12. Trattandosi di qualche grave mancamento o disordine che richiedesse la sospensione o la chiusura di una Scuola o di un Istituto, la so-

spensione o la deposizione di qualche insegnante, ne riferiranno immediatamente al Direttore della Pubblica Istruzione esprimendo il loro avviso sulla deliberazione da prendersi. Nel caso di gravissimi scandali e per evitare ulteriori disordini, possono le Deputazioni medesime ordinare la chiusura provvisoria di una Scuola e di un Istituto pubblico, non che sospendere un insegnante dalle sue funzioni informandone immediatamente il Direttore della Pubblica Istruzione. Quando però si tratti d' Istituti e scuole private, o di uno degli stabilimenti ecclesiastici non esclusivamente destinati a giovani che si dedicano alla carriera sacerdotale, si limiteranno a riferirne subito al Direttore della pubblica Istruzione. Gl' imputati dovranno sempre essere invitati ed ammessi a fare le proprie difese oralmente o per iscritto a loro scelta, assegnando ad essi un tempo sufficiente per presentarsi.

Art. 13. Qualora l' accusa fosse contro uno dei membri della Deputazione questi non potrà trovarsi presente alla seduta se non se come imputato per presentare le sue difese.

Art. 14. Nella sessione dell' Ottobre avanti l' apertura dell' anno scolastico, le Deputazioni esaminano ed all' uopo approvano le proposte di Maestri e di Maestre fatte dai Consigli Comunali per le loro scuole elementari. Per ogni singola proposta il Provveditore farà una speciale relazione.

Art. 15. I motivi pei quali le Deputazioni possono negare la loro approvazione ai Maestri ed alle Maestre proposti dai Municipi sono l'incapacità dimostrata, e la condotta immorale.

Art. 16. Nel caso che qualche Consiglio Comunale non abbia fatto la proposta dei Maestri e delle Maestre per le proprie Scuole elementari avanti la prima quindicina di Ottobre la Deputazione vi provvederà d'ufficio.

Art. 17. Chiusa la sessione in cui si fa l'approvazione dei Maestri e delle Maestre, il Provveditore trasmetterà al Direttore della Pubblica Istruzione non più tardi della fine del mese l'elenco di tutti gl'insegnanti delle Scuole elementari della Provincia.

Art. 18. Sulla relazione del Provveditore la Deputazione delibera sui titoli presentati da coloro che intendessero aprire Scuole elementari maschili e femminili private, ed emette il suo avviso sui titoli di coloro che volessero giovarsi della stessa facoltà per aprire scuole secondarie private. Dà pure il suo parere sulle domande di apertura di Convitti municipali e privati.

Art. 19. Ove le Deputazioni sieno richieste del loro avviso circa l'Istituzione di nuove Scuole secondarie Comunali nella Provincia avvertiranno:

1.° Se il Comune sia già sufficientemente provveduto di Scuole elementari maschili e femminili;

2.° Se i mezzi finanziari del Comune sieno sufficienti per assicurare la durata della nuova scuola proposta.

Art. 20. Quando la Deputazione accordi un congedo a qualche insegnante ne darà immediatamente comunicazione al Direttore della Pubblica Istruzione col mezzo del Provveditore, il congedo non oltrepasserà i due mesi e prima di concederlo la Deputazione dovrà provvedere ad un surrogante idoneo.

Art. 21. Quando nelle visite uno degli Ispettori riconosca la necessità di qualche provvedimento d' urgenza dovrà riferirne immediatamente al Provveditore il quale promuoverà le opportune deliberazioni della Deputazione.

L' Intendente dovrà prestare la sua cooperazione ed il suo appoggio al Provveditore per l' eseguimento delle deliberazioni regolarmente prese dalla Deputazione.

In fine di ogni anno scolastico il Provveditore trasmetterà al Direttore della Pubblica Istruzione un elenco delle risoluzioni prese lungo l' anno dalla Deputazione.

Parma, 25 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore
del Dicastero della Pubblica Istruzione
MANFREDI.

N.° 596.

Decreto che determina le condizioni per le quali gli studenti possono essere ammessi all'Università e alle Scuole facoltative di Parma e di Piacenza.

Parma, 25 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Al fine di regolare provvigionalmente le ammissioni degli studenti all' Università e alle Scuole facoltative di Parma e Piacenza;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell' Istruzione publica,

Decreta:

Art. 1.° Per essere ammessi ai Corsi Universitarii ed alle Scuole facoltative si richiedono nei giovani buona condotta e istruzione nelle materie degli studii antecedenti. La prima è dimostrata dalle attestazioni dei loro Professori o Maestri; la seconda è riconosciuta per mezzo di un esame.

Art. 2.° L' esame è fatto da una Commissione composta come segue:

a Parma

1.° il Professore che aveva il titolo di Priore della Facoltà Filosofico-letteraria, *Presidente;*
2.° il Professore supplente di Logica e di Metafisica;
3.° il Professore di Letteratura latina e greca;

a Piacenza

1.° il Professore di Logica e di Metafisica, *Presidente;*
2.° il Professore di Fisica Elementare;
3.° il Professore di Pedagogia e di Metodica.

Tanto nell' una città quanto nell' altra i Maestri o Professori di Rettorica assisteranno agli esami di quegli studenti soltanto che escono dalle loro scuole. Per gli studenti che provengono da Scuole private approvate, assisteranno agli esami i loro Maestri.

Tutti i Professori o Maestri, come sopra chiamati a far parte della Commissione, hanno voto. Per l' ammissione si richiedono tre voti favorevoli.

Art. 3.° L'esame è publico, non dura meno di mezz' ora, e verte intorno le materie dell' insegnamento di Rettorica. Tanto i publici Professori e Maestri, quanto gl' insegnanti privati da cui provengono i giovani che domandano l' ammissione,

dovranno far pervenire alle Commissioni esaminatrici i programmi dei loro insegnamenti almeno quattro giorni prima del dì stabilito per gli esami.

Art. 4.° Il Direttore del Dicastero dell'Istruzione Publica curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma il 25 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore
del Dicastero della Pubblica Istruzione
MANFREDI.

N.° 597.

Decreto pel quale è istituita una Commissione incaricata di raccogliere le prove degli arbitrii del Governo Borbonico.

Parma, 25 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che la civiltà e giustizia comandano di far palesi le opere delle male Signorie, affinchè la publica opinione, avvalorando i legittimi voti dei popoli, pronunzi le sue inappellabili sentenze,

Decreta:

1.° È istituita una Commissione, la quale cerchi e raccolga tutti i documenti delle licenze e degli arbitrii degli ultimi Governi Borbonici di Parma, delle opere sovversive degli ordini civili, e delle offese contro i diritti delle proprietà, della famiglia e della persona.

2.° La Commissione dovrà pubblicare immediatamente tutti i documenti raccolti.

3.° La medesima è abilitata altresì, nel modo che reputerà più opportuno, a fare richieste ed assumere deposizioni giurate.

4.° La Commissione si compone dei signori
Gazzi Dottor Antonio, Consigliere nella Regia Corte Suprema di Revisione,
Albertelli Dottor Ferdinando, Presidente del Tribunale civile e correzionale di Parma,
Tommasini Dottor Giovanni, Giudice nel medesimo Tribunale,
Tamagni Canonico Professore Don Marco,
Maini Avvocato Giorgio,
Tarchioni Avvocato Telesforo,
Costa Avvocato Antonio,
Pontoli Enrico,
Leonardi Cavaliere Eugenio.

5.° Il Consigliere Gazzi eserciterà le funzioni di *Presidente*, ed il signor Avvocato Costa quelle di *Segretario*.

6.° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 25 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 598.

Decreto col quale sono congedati i soldati della riserva proveniente dalla classe del 1852.

Parma, 25 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che nelle Provincie Parmensi i soldati della riserva proveniente dalla classe del 1852 termineranno la loro capitolazione di otto anni sul principio del Gennaio 1860 e che di conseguenza non si potrebbe ora con utilità chiamarli al servigio attivo;

Sovra proposta del Direttore dell' Interno,

Decreta:

Art. 1.° Nelle Provincie Parmensi saranno dati congedi assoluti ai soldati della riserva proveniente dalla classe del 1852.

Art. 2.° Il Direttore dell' Interno ed il Comando Militare nelle Provincie suddette sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno appartiene.

Dato in Parma li 25 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 599.

Decreto che nomina Bertinelli Gaetano Commesso dell' Intendenza di Pontremoli.

Parma, 25 Ottobre 1859.

ESTRATTO

Bertinelli Gaetano, ora Segretario del Comune di Bagnone, è nominato Commesso dell' Intendenza di Pontremoli.

Egli percepirà l' annuo stipendio di lire novecento a carico dell' Erario delle Provincie parmensi, facendo tempo col 1.° Novembre prossimo venturo

N.° 600.

Decreto che promuove e nomina rispettivamente alcuni impiegati negli uffici del Comune di Parma.

Parma, 25 Ottobre 1859.

Estratto

1.° Negli uffici del Comune di Parma sono promossi

a primo Commesso di Segreteria Cavallero Antonio, ora secondo Commesso;

a secondo Commesso in Ragionería il terzo Commesso Reverberi Luigi;

2.° Sono nominati nei suddetti uffici

Dall'Aglio Telesforo terzo Commesso in Ragioneria;

De-Lama Vittorio Apprendista nell'Ingegneria.

N.° 601.

Decreto che tramuta e nomina rispettivamente alcuni impiegati comunali.

Parma, 25 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

1.° A farsi col 1.° Novembre 1859 sono tramutati i Segretarii comunali provvisorii:

Sartori Luigi, da Villafranca a Bagnone;

Bertucci Dott. Antonio, da Filattiera a Villafranca;

2.° Borghetti Luigi, ora Commesso Comunitativo a Carpaneto, è nominato Segretario Comunale di Filattiera.

3.° Bernardi Bernardino, è nominato Commesso dell' Ufficio comunale di Carpaneto.

N.° 602.

Decreto per un novello ordinamento dell' Amministrazione Comunale.

Parma, 26 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto del Governatore degli Stati Parmensi in data del 9 Luglio 1859, col quale furono attuate le norme della Legge Sarda del 9 Ottobre 1848, risguardanti la costituzione de' Comuni sulla base del sistema rappresentativo;

Considerando essere urgente lo applicare anche le norme della legge suddetta per ciò che risguardano l' Amministrazione de' Comuni, e le attribuzioni de' Sindaci e de' Consiglieri siccome è già stato fatto per le Provincie Modenesi,

Decreta:

Art. 1. Si applicheranno immediatamente nelle Provincie Parmensi le disposizioni del Decreto dato in Modena il 3 Ottobre 1859 per l' Amministrazione comunale.

Art. 2. Varrà di pubblicazione delle disposizioni suddette la inserzione che ne è stata fatta nella Gazzetta di Parma dei giorni 12, 13, 14 e 15 del volgente mese.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, il 26 Ottobre 1859.

FARINI.

TESTO DEL DECRETO

TITOLO I.

De' Comuni e dell' Amministrazione comunale.

Art. 1. I Comuni sono corpi morali aventi una propria Amministrazione determinata dalla Legge.

Art. 2. Sono sottoposte all' Amministrazione comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degl' Istituti di carità e di beneficenza, come pure gl' interessi dei parrocchiani, quando questi ne sostengono qualche spesa a termini della legge.

Nondimeno gli stessi stabilimenti di carità e di beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Comune, il quale può sempre esaminarne l' andamento e vederne i conti.

Art. 3. Soggiacciono eziandio all' esame annuale del Comune i bilanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre amministrazioni, ogni volta che il pubblico deve sopperire alla insufficienza delle loro rendite. Il parere e le osservazioni del Comune su tali conti e bilanci saranno presi in considerazione dall' Autorità superiore, che deve approvarli.

Art. 4. Gl'interessi attivi e passivi delle frazioni che compongono un Comune saranno fusi in una sola massa, ad eccezione di quelli, che risguardano speciali stabilimenti fondati ad esclusivo benefizio delle frazioni stesse, e salvo che fosse altrimenti disposto da legge speciale.

Art. 5. I Comuni sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle Leggi commessi nell' interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla Legge.

TITOLO II.

Dei Sindaci e Vice Sindaci.

Art. 6. Il Sindaco è capo della Amministrazione comunale, ed Uffiziale del Governo.

Art. 7. Qual capo dell' Amministrazione comunale

1.° presiede le adunanze del Consiglio comunale, e del Consiglio delegato;

2.° convoca per avviso scritto l' uno e l' altro di questi Consigli;

3.° rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi che gli vennero affidati, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità;

4.° spedisce gli affari del Comune, ne custodisce il sigillo, ed appone il suo visto agli atti autenticati dal Segretario;

5.° provvede al regolare andamento de' servizii dell' Ufficio comunale ed alla buona tenuta del protocollo, dei registri e degli archivii, conforme al prescritto dai Regolamenti;

6.° procede coll' assistenza del Consiglio delegato agl' incanti occorrenti nell' interesse del Comune, e stipula colla stessa assistenza i contratti comunali;

7.° fa gli atti conservatorii;

8.° agisce dinanzi ai Tribunali amministrativi per far risolvere le opposizioni alle ingiunzioni spiccate per l' esazione delle rendite comunali.

9.° rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore, o convenuto, poichè sarà adempiuto il disposto degli Art. 32 e 93;

10.° cura la riscossione dei capitali, delle entrate, e dei proventi eventuali, che sono esigibili nel corso dell' anno;

11.° promuove e fa eseguire le deliberazioni comunali;

12.° fa eseguire e dirige i lavori, e le spese comunali, conforme l' atto d' autorizzazione ed i piani approvati;

13.° dirige la polizia urbana e rurale, e cura l' esecuzione dei relativi regolamenti;

14.° controlla le operazioni della leva, ed assiste alla medesima nell' interesse dei proprii amministrati;

15.° invigila sulla regolare tenuta dei libri di cadastro;

16.° fa diligente ricerca dei beni usurpati, e di ogni dritto o ragione del Comune, e ne promuove la rivendicazione;

17.° informa le Autorità Superiori di qualunque evento interessante l' ordine pubblico, ed in caso d' urgenza può rivolgersi direttamente al Ministero dell' Interno.

Art. 8. Il Sindaco, qual Uffiziale del Governo, veglia perchè la morale pubblica sia rispettata, nè si ommettano, o si ritardino gli atti prescritti dalla Legge per la tutela dei minori e del loro patrimonio, ed è incaricato sotto la dipendenza delle Autorità competenti

1.° della polizia generale e degli atti attinenti alla medesima, e così della sorveglianza dei pubblici spettacoli, e delle società ricreative salvo il disposto dai Regolamenti di pubblica sicurezza;

2.° degli atti delegati dai varii Ministeri;

3.° della cooperazione al censimento della popolazione, ed agli altri lavori statistici;

4.° della cooperazione alla formazione dei ruoli delle somministranze militari, di provvedere all'eseguimento delle medesime in caso di passaggio di truppe, conforme ai ruoli stessi, che saranno formati dai Consigli delegati, e di ritirare gli opportuni recapiti;

5.° della pubblicazione delle Leggi, Ordini, e Manifesti, e di dare la permissione di quella di avvisi e simili, che riguardino oggetti dipendenti dalle sue attribuzioni;

6.° di tenere i registri dello stato civile, per tutte le nascite, matrimonii e morti, qualunque sia il culto delle persone, uniformandosi alle Leggi Civili in vigore nelle Provincie;

7.° ed in massima di tutti gli atti di semplice amministrazione esecutiva, affidati ai Comuni, ed ai Consigli comunali nell' interesse del servizio generale, a cui non sia altrimenti provveduto da questa Legge.

Art. 9. Spetterà al Sindaco il regolare conformemente all' ordine pubblico l' esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, osterie ed altri stabilimenti pubblici di egual natura, salvo pure il disposto dai Regolamenti di pubblica sicurezza.

Art. 10. Apparterrà al Sindaco di sorvegliare nell' interesse della pubblica sicurezza l' esercizio del carreggio pubblico; egli accerterà per mezzo di appositi verbali, che saranno per di lui cura trasmessi all' Autorità competente, le contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore relativamente alle vetture pubbliche.

Art. 11. I Vice-Sindaci prestano assistenza al Sindaco, che può loro delegare una parte delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

Dei Consigli delegati.

Art. 12. I Consigli delegati rappresentano i Consigli comunali durante l'intervallo delle loro riunioni.

Art. 13. Il Consiglio delegato ha principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio comunale.

Art. 14. Quando l'urgenza non ammetta indugio il Consiglio delegato può statuire che la deliberazione sia eseguita immediatamente; in ogni altro caso le deliberazioni saranno rassegnate all' Intendente.

Art. 15. La deliberazione esprimerà circostanziatamente i motivi che ne provano l'urgenza, e sarà sottoposta al Consiglio Comunale nella sua prima tornata.

Ove il medesimo non riconosca la verità dei motivi addotti, e non approvi la deliberazione, la spesa rimane a carico di coloro che l'hanno deliberata. Questi possono però ricorrere all' Intendente che decide definitivamente.

Art. 16. Appartiene ai Consigli delegati

1.° di nominare, sospendere, licenziare i salariati dal Comune, pei quali le Leggi non prescrivono altrimenti, senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli l'azione del Consiglio stesso o quella del Consiglio che gli succede;

2.° di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell' anno sino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio per le medesime.

Art. 17.° Inoltre i medesimi sono chiamati

1.° a formare i progetti del bilancio annuo e dei regolamenti che debbono sottoporsi alla deliberazione del Consiglio comunale, non che a coadjuvare il Sindaco nella compilazione del conto, che deve rendere a termini del N.° 3.° dell' art. 7;

2.° a procurare la regolare formazione delle liste elettorali, e dei ruoli delle imposte dirette, e delle contribuzioni speciali stabilite a benefizio del Comune e delle sue frazioni, come pure dei ruoli riguardanti il servizio della leva e le somministranze militari;

3.° a deliberare sulle azioni possessorie da promuoversi in prima istanza;

4.° a dar parere sulle quote inesigibili; sul grado di povertà dei maniaci, di cui sia decretato il ricovero, e su quello dei parenti, che potrebbero essere chiamati dalla Legge civile alla prestazione d' una pensione alimentaria;

5.° a fare gli atti di notorietà e di stato di famiglia, e gli altri di tal fatta delegati ai Comuni;

6.° a delegare periti quando il Consiglio comunale non vi abbia provvisto;

7.° a proporre al Consiglio comunale le rimostranze relative ai bisogni, ed alle circostanze del Comune;

8.° a prendere tutte quelle determinazioni che fossero richieste dal Sindaco sopra oggetti, sui quali incumbe ad esso di provvedere o che egli credesse di sottoporre al loro esame;

9.° a rappresentare il Comune nelle funzioni solenni.

TITOLO IV.

dei Segretari Comunali.

Art. 18. I Segretarii comunali saranno per ora nominati dal Consiglio comunale a mente del disposto dall' Art. 32.

Art. 19. Incumbe ai Segretarii l' obbligo

1.° di assistere a tutte le adunanze dei Consigli comunali, e delegati, con redigerne le deliberazioni;

2.° di compilare le liste ed i ruoli di cui è cenno nell' Art. 17 N.° 2;

3.° di procedere sotto la direzione dei Sindaci all' ordinamento dell'archivio comunale e di tenere regolarmente il protocollo e registri prescritti;

4.° di attendere nel modo che loro verrà indicato alla spedizione di tutti i lavori comunali statistici od altrimenti ordinati;

5.° di spedire regolarmente i diversi lavori periodici dai veglianti regolamenti prescritti.

Art. 20. Spetterà al Segretario di autenticare gli atti da lui ricevuti e di spedirne copia ai privati dietro ordine del Consiglio delegato o dell' Intendente.

Art. 21. Per la spedizione degli atti, delle copie, o certificati, saranno dovuti i diritti fissati dalle tariffe approvate dalla Legge. S' indicherà sempre sopra l' atto, le copie, od i certificati, l' importare dei diritti rispettivamente riscossi.

Art. 22. Potrà l' Intendente assicurarsi per mezzo di delegati speciali della regolarità del servizio dei Segretarii.

In caso di negligenza, o di ommissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà l' Intendente spedire a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 23. Nei comuni di prima e di seconda classe dovranno i Segretari avervi sempre il loro domicilio permanente.

TITOLO V.

Delle deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 24. I Consigli comunali si raduneranno regolarmente due volte all' anno in aprile o maggio, ed in ottobre o novembre.

Art. 25. La tornata non può oltrepassare quindici giorni, a meno che lo permetta espressamente l' Intendente.

Art. 26. Il giorno dell' adunanza è indetto dal Sindaco, previa approvazione dell' Intendente.

Art. 27. L' Intendente può in caso di necessità e di urgenza assoluta, prescrivere la riunione straordinaria dei Consigli comunali.

Una tale riunione può anche essere autorizzata per un oggetto particolare che verrà specificato sull' istanza di una terza parte dei Membri del

Consiglio diretta all' Intendente che ne riferirà prima al Ministero dell' Interno.

Art. 28. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale sono rassegnati all' Intendente.

Art. 29. Il Consiglio comunale nella tornata d' autunno

1.° elegge i Consiglieri delegati;

2.° delibera il bilancio attivo e passivo del Comune.

Art. 30. Nella tornata di primavera

1.° esamina il conto dell' Amministrazione dell' anno precedente di cui al N.° 3.° dell' art. 7, e rende voto sulla sua approvazione;

2.° rivede e decreta tutte le liste elettorali.

Art. 31. Se il Sindaco, di cui si debbono esaminare i conti, è in carica, il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente che rimane investito dei poteri di cui all' art. 89 della Legge 19 Luglio 1859 (*).

In tal caso il Sindaco ha diritto d' assistere alla discussione de' suoi conti, e si ritira soltanto al tempo della votazione, seguita la quale riprende la presidenza.

Il Sindaco scaduto potrà sempre assistere alla discussione del suo conto.

(*) Per le Provincie Parmensi devesi intendere l' art. 88 del Decreto del Governatore degli Stati Parmensi in data del 9 Luglio 1859.

Art. 32. In entrambe le tornate il Consiglio comunale

1.° nomina i Segretarii comunali;

2.° nomina i maestri e le maestre di scuola, i cappellani, i medici, i chirurghi, le levatrici, ed ogni altra persona stipendiata dal Comune per cui non sia altrimenti disposto da Legge o regolamento speciale: può fare con essi capitolazioni per un tempo non maggiore di un quinquennio, ed anche senza prefissione di termine;

3.° può sospendere e licenziare gli impiegati da esso nominati, quando non vi osti una convenzione;

4.° determina le condizioni dei contratti da stipularsi nell' interesse del Comune;

5.° delibera sugli oggetti interessanti il patrimonio e gli stabilimenti del Comune, sui progetti che devono eseguirsi a sue spese, o col suo concorso, e sulla destinazione delle sue proprietà e beni;

6.° delibera sulle azioni da intentare, o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulteriore grado;

7.° delibera sulle imposte da stabilirsi nell' interesse del Comune, e sui regolamenti che possono occorrere riguardo alle medesime;

8.° delibera sui progetti dei regolamenti di polizia rurale ed urbana;

9.° fa gli atti devoluti alla popolazione in massa, ed in generale delibera su tutti gli oggetti

d' amministrazione locale che non sono attribuiti al Sindaco od al Consiglio delegato.

Art. 33. Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle variazioni della circoscrizione del Comune, e sulla fissazione del Capo-luogo.

Art. 34. Appartiene al Consiglio comunale di deliberare, previa l' autorizzazione del Ministero dell' Interno, sopra le offerte e i doni da farsi in nome del Comune, sulla concessione della cittadinanza e sull' invio di deputazioni.

Art. 35. Sono approvate dal Dittatore, previo parere del consiglio dei Direttori, le deliberazioni comunali concernenti

1.° i contratti d' acquisto, d' alienazione o permuta di beni immobili, quelli portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le locazioni eccedenti gli anni trenta, e le transazioni sui diritti di proprietà e di servitù;

2.° l' accettazione o rifiuto di lasciti o doni alligati a pesi;

3.° le contrattazioni di prestiti;

4.° le cessioni dei crediti, le alienazioni di cedole del Debito pubblico, l' esazione di capitali, od il riscatto di redditi, o di censi attivi prima della scadenza dei termini;

5.° gli affrancamenti di rendite o di censi passivi o di altre annualità, o prestazioni.

Art. 36. Sono approvate dall' Intendente con Decreto motivato le deliberazioni comunali concernenti

1.° i contratti di locazione e conduzione non eccedenti i 30 anni;

2.° gl' impieghi di danaro a qualunque titolo e gli acquisti di cedole del debito pubblico;

3.° i regolamenti sul modo di usare dei beni comunali e di ripartire fra gli abitanti i legnami, e gli altri prodotti delle selve, dei pascoli e delle acque comunali;

4.° le limitazioni dei beni, e territorii comunali non che le divisioni dei beni fra più comuni quando siano consensuali;

5.° le costituzioni di servitù legali ed i contratti resi necessari per disposizione di Legge;

6.° la costruzione, ed il trasporto dei cimiteri, previo il parere di un consiglio medico.

Art. 37. Sono approvate dall' Intendente nei casi in cui non è altrimenti disposto dalla presente Legge, le deliberazioni comunali concernenti

1.° la destinazione delle proprietà dei beni e degli stabilimenti;

2.° gli acquisti, vendite, permute, e retrocessioni di siti abbandonati nell' eseguimento di opere pubbliche;

3.° l' accettazione di contributi, od offerte;

4.° il concorso all' eseguimento di opere pubbliche.

Art. 38.° I regolamenti proposti dai Consigli comunali per gli stabilimenti retti da leggi speciali sono approvati dall' Intendente, ogni qualvolta le

stesse Leggi non prescrivano un altro modo di approvazione.

Art. 39. Compete agl' Intendenti l' approvazione delle opere comunali, e dei relativi contratti senza distinzione di somma, ogni qual volta la spesa sia stata compresa in bilancio.

Art. 40. Per la nomina ad impieghi fatta dal Consiglio comunale appartiene all' Intendente di assicurarsi, che concorrano nel nominato i requisiti prescritti dalla Legge.

In caso contrario, ed ogni qualvolta lo esiga l' interesse del servizio, potrà l' Intendente sospendere o rimuovere gl' impiegati non ostante le convenzioni stipulate.

TITOLO VI.

Della Contabilità comunale.

Art. 41. I Bilanci proposti dal Consiglio delegato e deliberati dal Consiglio comunale sono approvati dall' Intendente, eccetto quelli dei Comuni di 1.ª e 2.ª classe, o Capi-luogo di Provincia, i quali saranno sottoposti all' approvazione del Dittatore sulla proposta del Direttore dell' Interno.

Tuttavia per assicurare l' applicazione di principii uniformi nei Comuni, il Ministero per gli affari dell' Interno si farà trasmettere ogni anno alcuni dei causati già approvati dagl' Intendenti nello di-

verse Provincie, e richiamerà l'attenzione dei medesimi sui rilievi che occorressero.

Art. 42. Non è ammesso a benefizio dei Comuni lo stabilimento di alcuna imposta se non risulta, che non si possano ricavare dai loro beni e redditi, i mezzi per far fronte alle spese.

Art. 43. Le imposizioni acconsentite ai Comuni debbono sempre colpire in egual proporzione i contribuenti.

Esse deggiono essere ristrette nel limite necessario per supplire alla deficienza della rendita.

Art. 44. Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro

1.° instituire dazii da riscuotersi per esercizio sui commestibili, combustibili, e materiali di costruzione, destinati alla consumazione locale. Non possono però mai imporre alcun onere, o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell' interno del Capo-luogo, o di vietarlo, quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2.° instituire dazi per abbuonamento sugli oggetti medesimi;

3.° dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali, e del vino, purchè questi diritti non vestano carattere coattivo;

4.° imporre una tassa per le occupazioni del suolo pubblico tanto permanenti, che temporarie,

in occasione di fiere e mercati, con che venga unicamente ragguagliata all' estensione del sito occupato, ed alla posizione più o meno favorevole per lo smercio;

5.° imporre una tassa sui cani, che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali, e delle greggie;

6.° continuare l' imposizione delle tasse focolari, o personali, ove furono fin qui tollerate;

7.° fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 45. In caso di silenzio per parte del Comune sull' adozione dell' una piuttosto che dell' altra di dette imposte, si supplirà alle deficienze colla sovraimposta alle contribuzioni dirette. Quando però la medesima superi la media del decennio precedente, l' Intendente potrà rendere obbligatorio lo stabilimento di quelle altre fra le imposte autorizzate, per cui gli fosse fatta istanza dalla terza parte del Consiglio Comunale, nel limite necessario, affinchè la sovra imposta non oltrepassi la detta media.

Art. 46. Per sopperire alle spese delle proprie strade, i Comuni hanno facoltà di ripartirle per ruoli, unicamente riscuotibili in danaro, a carico di coloro, che sarebbero passibili delle comandate, nel limite però debitamente accertato.

Art. 47. Le spese sono obbligatorie o facoltative.

Art. 48. Sono obbligatorie nella conformità prescritta dalle Leggi, le spese

1.° per l' Uffizio Comunale, pel concorso nelle spese occorrenti pel servizio dei Delegati di pubblica sicurezza, per il mantenimento dei beni comunali, per le trasferte debitamente approvate e per gli stipendi del Segretario, e degli altri impiegati ed agenti stipendiati, o salariati;

2.° pel culto e pei cimiteri;

3.° per l' istruzione elementare, maschile e femminile;

4.° per le sale d' arresto, e per la custodia dei ditenuti;

5.° per la Guardia Nazionale;

6.° pel censimento della popolazione del Comune, e pei registri dello stato civile;

7.° pel salario dei guarda-boschi e procacci;

8.° per la sistemazione, ed il mantenimento delle strade comunali, e delle traverse nell' abitato;

9.° pel mantenimento delle vie interne, e delle piazze pubbliche, laddove i regolamenti, e le consuetudini non provvedano altrimenti;

10.° per l' eseguimento d' opere consortili debitamente approvate;

11.° per quello dei piani d' ornato;

12.° pel pagamento del tributo dei beni comunali;

13.° per quello dei debiti esigibili, e lo stanziamento in bilancio in caso di lite delle annualità solite imporsi in favore dei terzi, per tenerle in serbo sino alla risoluzione della lite;

14.° pel pagamento delle pensioni dei maniaci, giusta il riparto approvato dall' Autorità superiore;

15.° per la polizia locale;

16.° pel risarcimento dei guasti e danni cagionati in caso di sommosse, e di assembramenti;

17.° per l' agio dell' Esattore sulle entrate comunali. E generalmente quelle poste a carico dei Comuni da una disposizione legislativa, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale, non abrogate.

Art. 49. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 50. Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificassero dentro l' anno, devono essere denunziate all' Intendente, e se ne rimetterà tosto la nota all' Esattore, perchè le riscuota. Occorrendo l' uso dei mezzi fiscali, la nota dovrà essere sottoposta all' Intendente, affinchè, se vi ha luogo, la renda esecutoria.

Art. 51. La contabilità degli stabilimenti speciali, amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini dell' art. 2, farà parte del bilancio comunale.

Art. 52. Lo stesso avrà luogo per le spese speciali d' Amministrazione pubblica occorrenti nelle Borgate, e poste a loro esclusivo carico. Sono tali le spese di culto, quelle dei cimiteri, e quelle d' istruzione elementare, deliberate dai Consigli comunali sull' istanza degl' interessati e per ultimo le spese di lite a ciò relative.

Per far fronte a queste spese speciali, i Comuni potranno ripartirle nel Distretto territoriale, e sugli abitanti della frazione mediante ruoli d'imposte, da approvarsi dall'Intendente.

Art. 53. L'esazione delle entrate, ed il pagamento delle spese comunali, appartiene esclusivamente all'Esatore del Comune.

Art. 54. L'Esattore promuove coi privilegii dei Regii Tributi le riscossioni secondo le indicazioni del bilancio, e dei ruoli, che approvati dall'Intendente, gli sono trasmessi.

Art. 55. L'Esattore eseguisce il pagamento dei mandati spediti dal Sindaco, sino alla concorrenza per ogni articolo del fondo stanziato. Ogni pagamento fatto dall'Esattore, oltre il limite del relativo articolo, rimane a suo carico.

Art. 56. Chiunque, dall'Esattore in fuori, s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune, rimarrà per questo solo fatto contabile, e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro, che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 57. I conti delle entrate e delle spese comunali, saranno approvati dalla Ragioneria Generale del Ministero dell'Interno.

Art. 58. Le somme, delle quali gli Amministratori venissero dichiarati contabili, saranno riscosse dall'Esattore, come le altre entrate comunali.

TITOLO VII.

Dei Beni Comunali.

Art. 59. Ogni Comune deve formare un esatto inventario di tutti i suoi beni mobili ed immobili e darne copia all' Uffizio d' Intendenza. Esso sarà riveduto ogni tre anni, in ogni cambiamento di Sindaco; ed ogni qualvolta succede qualche variazione nel patrimonio comunale, gli saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 60. I Comuni ritengono la piena disponibilità dei loro beni, ancorchè di questi usino in natura gli abitanti.

Art. 61. L' alienazione dei beni comunali può essere fatta obbligatoria, quando la ritenzione del dominio del Comune sia d' ostacolo al loro miglioramento, o coltura, o di pregiudizio all' interesse generale.

In questi casi il progetto di alienazione sarà comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, e sovr' esse sarà statuito con Decreto del Dittatore sulla proposta del Direttore dell'Interno.

Art. 62. I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto. Nei casi però, in cui sulla domanda del Consiglio comunale, e per considerazioni speciali, l' Intendente ammettesse la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de' suoi beni, sarà sempre obbligatoria pel Consiglio comunale la for-

mazione di un regolamento per determinare le condizioni dell'uso dei medesimi; questo godimento dovrà essere alligato dall' Intendente al pagamento di una tassa nel caso previsto dall' art. 42, e potrà esserlo in tutti gli altri casi nei quali l' amministrazione comunale ne riconosca la opportunità.

Art. 63. Il regolamento determinerà la proporzione da osservarsi nei riparti, o nell' ammessione degli aventi diritto al godimento dei beni.

Ogni cessione di lotti è sempre vietata.

Art. 64. I Consigli possono con regolamenti speciali riordinare i riparti delle acque comunali, provvedere perchè l' uso delle medesime non ecceda il servizio cui sono destinate, e disporre delle sopravanzanti in favore dell' industria.

Possono anche imporre una tassa, come è detto all' art. 62, sia per sopperire alle spese di condotta, vigilanza o manutenzione, sia in benefizio dell' erario comunale.

Art. 65. Quando i regolamenti fossero impugnati dai privati o dai corpi morali come lesivi delle loro ragioni, dovranno le parti interessate presentarsi nanti l' Intendente per un amichevole componimento, il quale non riescendo, pronunzierà il Tribunale competente.

Art. 66. Gl' Intendenti hanno la facoltà di far seguire gl' incanti e la stipulazione dei contratti comunali nel loro uffizio.

Art. 67. Può sempre essere fatto obbligatorio ad un Comune l' impiego sicuro e fruttifero dei capitali disponibili d' ogni specie, sì nuovi, che antichi, provenienti da qualunque causa. Sarà a questo uopo dato eccitamento al Consiglio comunale, e non provvedendo esso, o provvedendo irregolarmente, disporrà l' Intendente.

TITOLO VIII.

Della Polizia urbana e rurale.

Art. 68. Ogni Comune può formare regolamenti speciali di polizia urbana e rurale.

Art. 69. I progetti di questi regolamenti preparati per cura del Consiglio delegato, discussi e deliberati dal Consiglio comunale, verranno approvati con Decreto del Dittatore sulla proposta del Direttore dell' Interno.

Art. 70. I regolamenti di polizia urbana stabiliscono

1.° le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle da adempiersi per lo stabilimento e per l' esercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti o stabilire condizioni, che tendano a simile limitazione, od a vincolarne l' esercizio;

2.° le norme da seguire nello stabilimento delle tasse di commestibili ed anche dei combusti-

bili ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. Lo stesso avrà luogo riguardo alla tassa della macina, ove siano in uso regole particolari;

3.° la fissazione dei siti per le fiere, pei mercati, e pei guochi pubblici d'ogni sorta, che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitù alle case, che non vi sono soggette;

4.° le avvertenze da osservarsi per gli spurghi, ed altre operazioni insalubri;

5.° provvedono alla polizia dell'abitato, allo sgombramento delle immondezze, delle nevi dalle vie e dalle piazze, all'innaffiamento delle medesime ed alla sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi, ed in qual misura queste operazioni, o le spese a ciò occorrenti, debbono essere a carico dei possessori, o degli inquilini di case, o botteghe;

6.° provvedono a mantenere la mondezza delle fontane e delle altre acque destinate agli usi domestici, all'abbeveraggio e simili;

7.° definiscono gli obblighi dei privati in ordine alla ricostruzione, e riparazione delle case minaccianti rovina, non che sulla costruzione, e conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo, stillicidii sulle vie, e piazze pubbliche, fissando la competenza per queste ultime spese;

8.° sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle vie interne de-

gli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nell' ammucchiamento, e nella custodia delle materie accendibili, e per la circolazione delle bestie nocive;

9.° provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla Legge.

Art. 71. I regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme

1.° delle comunioni generali esistenti per l' uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi, e prevenire i furti di campagna;

2.° dei consorzi per l' uso delle acque, quando interessano la maggior parte degli abitanti, o delle terre di un Comune, o di una frazione;

3.° dello spigolamento e delle altre operazioni, quando la popolazione abbia qualche dritto sui beni privati;

4.° prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degli insetti ed altri animali nocivi all' agricoltura;

5.° proibiscono i pascoli non conciliabili coll' interesse generale del Comune.

Art. 72. Indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti compete al Consiglio delegato la facoltà di fissare, dove fosse ancor necessario, l'epoca delle vendemmie nei terreni, che non siano chiusi, ed appartenenti ad un sol proprietario, ed anche a più quando sono d'accordo; le sue determinazioni sono notificate al Pubblico con manifesto del Sindaco.

Art. 73. Il Sindaco potrà concedere licenze di vendemmie anticipate, quando circostanze speciali lo esigano.

Art. 74. Le tasse dei commestibili, o combustibili, secondo le basi stabilite dalle Leggi, o Regolamenti, sono decretate dal Consiglio delegato.

Art. 75. Inoltre il Sindaco può con manifesti, rendendone conto all' Intendente

1.° assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei siti, ove siavi pericolo di rovina, l' ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle bestie nocive, prescrivendone ove d'uopo la distruzione;

2.° vietare che si depositino, o si facciano immondizie nei siti pubblici;

3.° fissare il tempo per lo sgombro dei cessi, fossi e canali immondi;

4.° assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fiere e mercati quando quelli stabiliti divenissero inservibili;

5.° stabilire i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

6.° far nuove pubblicazioni dei regolamenti, o delle singole loro disposizioni per meglio accertarne l' osservanza.

Art. 76. Appartiene pure al Sindaco

1.° di prescrivere le cautele opportune, quando occorra la formazione di steccati, ponti, palchi, ed

altre simili opere costrutte in siti pubblici, o per uso pubblico;

2.° di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collocati sui balconi, o finestre, che minacciano di cader nelle vie, o sulle piazze pubbliche; l'apposizione dei lumi, o ripari nei siti pubblici, in cui siansi lasciati materiali, o fatti degli scavi; l'apposizione di sostegni necessari ad impedire imminenti rovine nei siti aperti al pubblico; lo sgombro delle case ed edifizi abitati quando vi sia pericolo imminente; la rimozione delle immondizie, ed ogni altro oggetto depositato in sito pubblico, od impediente il passaggio in siti pubblici; la rimozione delle immondizie ed altre sostanze depositate in siti privati, quando mandino esalazioni fetide a danno o incomodo del vicinato;

3.° di far procedere al sequestro delle bevande, e dei commestibili alterati, o corrotti, esposti in pubblica vendita;

4.° di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione degli incendii, e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli;

5.° e generalmente di dare i provvedimenti contingibili, ed urgenti di sicurezza, ed igiene pubblica.

Art. 77. Il Sindaco può fare eseguire gli ordini di cui all' articolo precedente, a spese degli interessati senza pregiudizio dell' azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall' Intendente sentito l' interessato, ed è rimessa all' Esattore che ne fa la riscossione nelle forme e col privilegio dei regii tributi.

Art. 78. I comuni dovranno entro sei mesi dalla data della presente Legge presentare alla approvazione del Dittatore i progetti dei regolamenti di polizia urbana e rurale preparati in conformità degli articoli 69 e seguenti.

I Sindaci, previo voto del Consiglio delegato, suppliranno nel frattempo ai casi contemplati dai citati articoli con manifesti speciali approvati dall' Intendenza.

Art. 79. Ove i Sindaci si astengano, sebbene eccitati dal fare i provvedimenti, e dal dare gli ordini necessari, l' Intendente vi supplisce, riferendone al Ministero dell' Interno.

TITOLO IX.

Degli Uffizi Comunali.

Art. 80. Ogni Comune ha un uffizio per la convocazione dei Consigli, per la spedizione degli affari, e la custodia delle carte comunali.

Art. 81. Il Sindaco, il Segretario sono reciprocamente contabili della conservazione di tutte le carte comunali.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio del Comune si osserveranno le forme stabilite dai

regolamenti d'amministrazione; le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a lor torno contabili e saranno per questo soggette alla giurisdizione amministrativa.

Art. 82. L'Intendente potrà far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli amministratori, che le avessero esportate dall'uffizio comunale, e presso le persone che ne fossero contabili, a termini dell'articolo precedente, od i loro eredi.

TITOLO X.

Disposizioni Generali.

Art. 83. I Comuni negli affari d'ordinaria amministrazione trasmetteranno direttamente le loro deliberazioni o domande all'uffizio dell'Intendenza della rispettiva Provincia, il quale riceverà pure ogni altra comunicazione o domanda all'oggetto di provvedere o riferire al Ministero dell'Interno, a seconda dei casi.

Art. 84. I Delegati comunali di pubblica sicurezza sono incaricati di sopravegliare al buon governo delle strade comunali. Nei Comuni però in cui non sono i delegati suddetti, tale sopraveglianza verrà esercitata da uno dei Vice-Sindaci specialmente deputato dal Sindaco.

Art. 85. Alle infrazioni dei regolamenti, che venissero formati in esecuzione della presente Legge

per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, ed il riparto delle acque, per la polizia urbana e rurale, ed a quelle dei manifesti ed ordini degli Intendenti o dei Sindaci, saranno applicabili pene di polizia. Si osserverà lo stesso pei regolamenti, manifesti ed ordini in vigore, le cui sanzioni penali sono abolite.

Art. 86. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali, basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco di uno degli agenti giurati del Comune, o di altro degli agenti della pubblica sicurezza.

Art. 87. Sì prima, che dopo la detta deposizione il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa, onde tentare la conciliazione.

Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esiste parte lesa, il contravventore, sarà ammesso a far oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 88. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. precedente, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno provvedimento al Giudice che ne spedirà ricevuta.

Art. 89. Il Sindaco potrà accettare di essere arbitro anche inappellabile nelle quistioni instantanee, cui possono dar luogo i contratti sulle fiere e mercati, in quelle fra i viaggiatori, e conducenti, o locandieri per le spese di trasporto e di alloggio, ed in quelle che insorgessero per pagamento di mercedi giornaliere: se non riesce ad amichevole componimento, rimetterà le parti al Giudice competente.

Art. 90. Quando il Sindaco non ispedisca i mandati o non dia eseguimento alle deliberazioni debitamente approvate, ovvero esso, od i Consigli non compiano operazioni fatte obbligatorie dalla Legge, l'Intendente dopo di averli specialmente eccitati, potrà supplire d'uffizio al dovere loro.

Art. 91. Il Direttore del Ministero dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 92. Le deliberazioni dei Consigli importanti modificazioni o revoca di deliberazioni precedenti debitamente approvate, si avranno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione. Le deliberazioni precedenti, rimarranno in vigore se la posteriore non sarà approvata, conforme il disposto dalla presente.

Art. 93. Le deliberazioni di tutti i Consigli per intentare, o sostenere azioni in giudizio, sono sottoposte all'assenso del Direttore del Ministero dell'Interno.

Art. 94. Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi, nei convegni che si tenessero per amichevoli componimenti.

Questi non saranno efficaci senza l' intervento dell' Autorità che rappresenta a termini della presente Legge, il Corpo in giudizio.

Art. 95. Le spese facoltative non possono essere stanziate, nè accresciute d' uffizio, nell' approvazione dei bilanci; tuttavia l' Autorità che approva il bilancio, può sempre aggiungere ai fondi preparatorii proposti dal Consiglio per una spesa facoltativa i fondi preparatorii proposti dallo stesso Consiglio per altre spese, che non siano ancora incominciate e che essa non approvi, quando la disposizione abbia per unico oggetto d' impedire l' intrapresa simultanea di troppe spese, o di accelerare lo eseguimento di alcuna delle opere proposte, senza dare del resto alle medesime estensione o carattere diverso da quello deliberato dal Consiglio.

Art. 96. Se il Consiglio non stanzia le spese obbligatorie, si eccitera a supplirvi, e gli dovrà essere indicato l' ammontare della spesa che si crede necessaria onde possa fare le sue osservazioni: ed in ogni evento l' Autorità che approva il bilancio, può operare lo stanziamento, o supplire all' insufficienza della somma bilanciata.

Art. 97. Le spese nuove, che occorrono nel corso dell' anno, sono approvate dall' Autorità che approva il bilancio, e colla stessa forma.

Art. 98. Sarà sempre necessario il consenso del Consiglio per l' eseguimento di opere che interessino la sicurezza e la solidità dei beni, o di edifizii, di cui le Leggi pongono eventualmente la ricostruzione, o la riparazione a carico del Corpo, che esso rappresenta, quando le spese siano fatte attorno ai beni, od edifizi medesimi.

Il consenso è dato con una deliberazione soggetta alle stesse approvazioni che si richiedono per le opere eseguite a spese dirette del Corpo medesimo e la sua mancanza, oltre il dar dritto di ottenere immediatamente dal Giudice ordinario l' inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori risponsabili in proprio.

Art. 99. I contratti per vendite, locazione di beni, e rendite, e per l' eseguimento d' opere d' ogni qualità, avranno luogo all' asta pubblica, eccetto i casi d' assoluta urgenza, o quelli relativi ad opere la cui spesa non oltrepassi le lire 300, nei quali casi si potrà procedere a licitazioni private, o fare eseguire le opere ad economia.

Il Ministero dell' Interno potrà però anche in altri casi permettere sull' istanza del Consiglio che i contratti seguano a trattative private.

Art. 100. Potrà inoltre aver luogo per trattativa privata a proposta del Consiglio la vendita dei

beni usurpati in favore degli usurpanti, quella dei siti attigui alle case private per dar miglior forma alle medesime, ed abbellire l'abitato, la cessione ai confrontanti dei siti abbandonati o sopravanzati da quelli acquistati per l'eseguimento di opere pubbliche.

Art. 101. La pubblicazione degli avvisi d'asta dovrà precedere gl'incanti almeno di otto giorni.

Art. 102. Si terrà un solo incanto, e sarà ammessa una volta sola entro il termine di 8 giorni da quello del deliberamento l'offerta dell'aumento o diminuzione del decimo, a cui terrà dietro un secondo definitivo incanto. Questo termine potrà per gravi motivi essere abbreviato dall'Intendente.

Art. 103. L'incanto sarà nullo, ove non vi siano stati tre oblatori, e sarà rinnovato previi nuovi avvisi come all'art. 101. Al secondo incanto si delibererà, qualunque sia il numero delle offerte e se ne darà espressamente notizia al Pubblico con nuovi avvisi.

In mancanza di oblatori dopo il secondo incanto si potrà accettare un'offerta privata.

Art. 104. L'Autorità, cui è attribuita l'autorizzazione dei contratti, può sempre modificare i capitoli, senza variarne la sostanza, onde il contratto sia reso più regolare e cauto.

Art. 105. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da relative istruzioni del Ministero dell' Interno.

Art. 106. L'Intendente potrà ordinare nel corso dell'anno in favore dei creditori muniti di titoli esecutorii, l'immediato pagamento dei crediti coi fondi disponibili non affetti ad altra destinazione, mediante la spedizione di mandati provvisorii.

È riservato al Dittatore di ordinare pel pagamento dei creditori medesimi l'impiego dei capitali riscossi, e la vendita dei beni mobili ed immobili, non affetti ad usi pubblici.

Art. 107. Spetta al Ministero dell'Interno di promuovere quando occorra l'approvazione del Dittatore per gli atti delle Amministrazioni comunali.

Art. 108. L'approvazione, alla quale sono soggetti i diversi atti dei Consigli, non attribuisce a chi la deve compartire, salvo espressa disposizione di Legge, la facoltà di dare d'uffizio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 109. Nelle materie rette da Leggi speciali che hanno relazione coll'Amministrazione Comunale, si osserveranno le disposizioni delle Leggi stesse in quanto non sono contrarie al tenore della presente.

Dato in Modena, nel Palazzo Nazionale li 3 Ottobre 1859.

FARINI.

IL DIRETTORE
del Ministero dell' Interno
L. CARBONIERI.

N.° 603.

Decreto che nomina il Dott. Gustavo Branchini Intendente della Provincia di Valditaro.

Parma, 26 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

Il Dottore Gustavo Branchini è nominato Intendente della Provincia di Valditaro.

Esso Dottor Branchini percepirà dall' Erario delle Provincie parmensi l' annuo stipendio di lire quattromila.

N.° 604.

Decreto che tramuta e nomina rispettivamente due Uscieri di Pretura.

Parma, 26 Ottobre 1859.

ESTRATTO.

1.° Piazza Pier-Luigi, Usciere presso la Pretura di Monticelli d'Ongina, è tramutato dalla detta Pretura a quella di Borgonovo.

2.° Peroni Paolo, di Piacenza, è nominato Usciere addetto alla Pretura di Monticelli d'Ongina.

N.° 605.

Decreto che tramuta dagli uffizii centrali Governativi agli uffizii della Direzione dell' Interno lo scopatore Vecchi Luigi.

Parma, 26 Ottobre 1859.

Estratto

Vecchi Luigi, nominato a Scopatore de' cessati uffizii centrali Governativi per Decreto del 20 Agosto u.° s.°, viene ora destinato nella stessa qualità negli uffizii della Direzione dell' Interno, e si gioverà di uno stipendio di L. 750 a farsi dal 1.° Novembre prossimo venturo.

N.° 606.

Decreto che aumenta lo stipendio dello scopatore della Direzione dell' Interno.

Parma, 26 Ottobre 1859.

Estratto.

A farsi dal 1.° Novembre 1859, lo stipendio dello scopatore addetto alla Direzione dell' Interno, Fochi Pietro, è recato a L. 750 siccome a misura in massima già adottata.

N.° 607.

Decreto che stabilisce il modo con cui dovrà essere composta la Deputazione del Teatro Comunitativo di Piacenza.

Sala, 28 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto:

1.° le Risoluzioni Sovrane del 25 Ottobre 1816, N. 124, e del 23 Ottobre 1838, N.° 131, con cui è stabilito quali persone compor debbono la Deputazione del Teatro Comunitativo di Piacenza;

2.° il Regolamento pel Teatro medesimo, approvato dal cessato Ministero dell' Interno addì 3 Novembre 1858;

3.° il parere espresso dall' Intendente Generale della Provincia di Piacenza con lettera del 5 Ottobre 1859, N.° 3283;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno;

Udito il parere del Consiglio dei Direttori,

DECRETA:

Art. 1.° Gli articoli 1.° e 2.° della Sovrana Risoluzione del 25 Ottobre 1816, N.° 124, e l'Art. 1.° dell'altra Risoluzione del 23 Ottobre 1838, N.° 131, sono abrogati.

Art. 2.° Quindinnanzi le cinque persone che avranno a comporre la Deputazione del Teatro Comunitativo di Piacenza saranno elette, a maggioranza di voti, fra i Consiglieri Municipali e proprietarii di palco di quel Teatro in una loro adunanza generale.

Art. 3.° Il Direttore del Dicastero dell' Interno è incaricato dell' eseguimento del presente Decreto.

Dato a Sala 28 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore
del Dicastero dell' Interno
S. MASSARI.

N.° 608.

Decreto che ristabilisce Caneva Domenico nell' uffizio di Segretario-computista presso l' Amministrazione degli Ospizj civili di Piacenza.

Sala, 28 Ottobre 1859.

Estratto.

Caneva Domenico, pensionario, è ristabilito nell' uffizio ch' egli già occupava di Segretario-computista presso l' Amministrazione degli Ospizj civili di Piacenza.

In luogo della pensione pel tempo trascorso sarà pagato ad esso Caneva lo stipendio annesso al predetto posto di Segretario-computista; e ciò specialmente in riguardo dei servigi da lui prestati all' Amministrazione dei detti Stabilimenti dopo il Decreto di giubilazione di lui.

N.° 609.

Decreto che autorizza il Direttore dell' Interno a dare le istruzioni e le disposizioni necessarie per l' applicazione del Decreto 26 Ottobre 1859 sulla Legge Comunale.

Parma, 30 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Articolo unico. È autorizzato il Direttore dell' Interno nelle Provincie Parmensi a dare tutte le istruzioni e disposizioni che possono essere necessarie per l' applicazione del Decreto in data del 26 Ottobre volgente sulla nuova Legge Comunale al fine di accordare le disposizioni di essa Legge cogli ordinamenti tuttavia in vigore nelle Provincie suddette.

Dato in Parma, li 30 Ottobre 1859.

FARINI.

N.° 610.

Decreto pel quale è tolta la riserva in materia di caccia.

Parma, 30 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1.° Le riserve in materia di caccia, della quale è detto all' articolo 2.° del Decreto del 21 Luglio 1814 (N.° 76) e nella Risoluzione Sovrana del 4 Novembre 1853 (N.° 360), è tolta.

Art. 2.° Rimangono perciò abrogate le disposizioni:

a) della Notificazione Presidenziale del 18 Dicembre 1817 (N.° 96);

b) de' N.i 1 e 10 dell'articolo 7.° della Risoluzione Sovrana del 1.° Settembre 1824 (N.° 39);

c) dell'altra Sovrana Risoluzione del 6 Marzo 1828 (N.° 11).

Art. 3.° Non di meno rimane ferma la proibizione di cacciare nei fondi della già Corona Ducale.

I contravventori a questa Disposizione saranno puniti a norma delle veglianti leggi.

Art. 4.° I Direttori dei Dicasteri dell' Interno, delle Finanze e di Grazia, Giustizia e Culti cureranno, ciascuno per la parte propria, l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, il 30 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero dell' Interno
S. MASSARI.

N.° 611.

Decreto che conferma Piatti Camillo nell' uffizio di Consigliere della Commissione amministrativa del Monte di Pietà di Piacenza.

Parma, 30 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta il 15 Ottobre 1859 dalla Commissione amministrativa del Monte di Pietà di Piacenza;

Sovra proposta del Direttore dell' Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1.° Piatti Camillo è confermato, per insino a tutto l' anno 1864, nell' uffizio di Consigliere della Commissione amministrativa del Monte di Pietà di Piacenza, non ostante l'articolo 5 del Regolamento che per esso Monte venne approvato col Decreto del 31 Maggio 1844 (N.° 131).

Art. 2.° Il Direttore dell' Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 30 Ottobre 1859.

FÀRINI.

N.° 612.

Decreto che pone a carico dei rispettivi Comuni le spese occorrenti per l'andata in essi di truppe onde procedervi all'arresto di coscritti refrattarj.

Parma, 30 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Vedute le lettere dell' Intendenza della Provincia di Borgo S. Donnino in data dei dì 20 e 23 Ottobre 1859 (N.° 4946-5046);

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1.° La spesa a cui darà luogo l'andata e la permanenza nei Comuni delle Provincie Parmensi di truppe per procedere all'arresto dei coscritti refrattarj e dei soldati delle disciolte truppe parmensi renitenti alla chiamata sotto le armi, sarà sostenuta dal Comune rispettivo.

Art. 2.° Il Direttore dell' Interno curerà la esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, 30 Ottobre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Dicastero dell' Interno
S. MASSARI.

N.° 613.

Disposizione per la quale è proibito di portare uniformi e distintivi militari a chi non appartiene alla Guardia Nazionale o ad un Corpo militare.

Parma, 31 Ottobre 1859.

IL DIRETTORE
DEL DICASTERO DELL' INTERNO

In seguito degli ordini di S. E. il Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi,

Dispone:

1.° È proibito a chi non è inscritto sul Registro di matricola della Guardia Nazionale il portare verun abito o distintivo proprio della Guardia stessa.

2.° È pure proibito a chiunqne non faccia parte di un Corpo militare l' indossare abiti o portare distintivi soldateschi.

3.° I contravventori alle disposizioni sovrarecate saranno puniti giusta l' Art. 536 del vigente Codice penale.

Parma, 31 Ottobre 1859.

S. MASSARI.

N.° 614.

Decreto che nomina il Prof. Gaetano Boselli e Don Pietro Perutelli Ispettori, il primo per le scuole secondarie, il secondo per le scuole primarie.

Parma, 31 Ottobre 1859.

Estratto

I Signori Gaetano Boselli, Professore di Pedagogia e Metodica in Piacenza, e Don Pietro Perutelli, Ispettore delle scuole in Borgo San Donnino, son nominati il primo Ispettore per le Scuole secondarie il secondo per le scuole primarie.

Ciascun d'essi avrà quegli oneri che risultano dagli articoli di Regolamento mandati pubblicare addì 22 Ottobre 1859, e si gioverà dello stipendio di lire duemila ottocento portato dalla Tabella annessa al Decreto del 21 Ottobre 1859.

Torino, 15 Dicembre 1860.

In fede della verità delle copie e degli estratti contenuti nel presente Tomo.

Per il Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici

Il Segretario generale

CASTELLAMONTE.

Tavola Cronologica delle Leggi, de' Decreti e delle Risoluzioni ecc. contenuti in questo Tomo.

(1859, Semestre II.° Tomo III.°)

Prezzo del presente Tomo

Fogli 14 1|4 compresa la coperta, a centesimi 30 per ciascun foglio di pagine 16. . . . L. n. 4, 28.